UNALE
"

PRATO
BIBLIOTECA COMUNALE
346
074
1

REGOLAMENTO

PER

IL MONTE PIO

DELLA CITTA' DI PRATO

APPROVATO
DA S. A. I. E R. CON VENERATISSIMO RESCRITTO
DEL 13. GENNAJO 1845.

PRATO
NELLA STAMPERIA VESTRI
1845.

SL 346.074.1

INDICE DEI TITOLI

Titolo	*I.*	*Della suprema Direzione del Monte.*
«	*II.*	*Del Patrimonio del Monte.*
«	*III.*	*Della Organizzazione del Monte.*
«	*IV.*	*Dell' Amministrazione in generale.*
«	*V.*	*Delle Tornate del Monte.*
«	*VI.*	*Dell' Impegnatura in generale.*
«	*VII.*	*Del fare i Pegni.*
«	*VIII.*	*Del riscuotere i Pegni.*
«	*IX.*	*Del rifare i Bullettini.*
«	*X.*	*Dei Frutti o Meriti.*
«	*XI.*	*Del vendere i Pegni.*
«	*XII.*	*Degli Avanzi.*
«	*XIII.*	*Delle Perdite.*
«	*XIV.*	*Dei Magazzini.*
«	*XV.*	*Del Ruolo degli Impiegati.*
«	*XVI.*	*Degli Impiegati in genere.*
«	*XVII.*	*Del Provveditore.*
«	*XVIII.*	*Del Computista.*
«	*XIX.*	*Del Massajo.*
«	*XX.*	*Del Camarlingo, e suo Ajuto.*
«	*XXI.*	*Dello Stimatore.*
«	*XXII.*	*Del Manipolo.*
«	*XXIII.*	*Dell' Ajuto del Massajo.*

«	*XXIV.*	*Dello Scrivano.*
«	*XXV.*	*Dell' Ajuto del Manipolo.*
«	*XXVI.*	*Del Tromba.*
«	*XXVII.*	*Degli Apprendisti.*
«	*XXVIII.*	*Del Casson ferrato.*
«	*XXIX.*	*Della Cassa.*
«	*XXX.*	*Dei Depositi.*
«	*XXXI.*	*Dei Bilanci mensuali, e annuali.*
«	*XXXII.*	*Dei Libri d' Amministrazione, e d' Impegnatura.*
«	*XXXIII.*	*Delle Revisioni.*
«	*XXXIV.*	*Disposizioni generali, e transitorie.*

TITOLO I.

Della suprema Direzione del Monte.

1. Il Monte di Pietà di Prato è sotto la piena dipendenza e sorveglianza della Magistratura locale, e delle Autorità, alle quali essa è sottoposta. La immediata direzione di esso è affidata ad un Provveditore.

2. La Magistratura locale esercita la sorveglianza, e direzione sopra questo suo stabilimento, vegliando alla buona, e regolare amministrazione di esso. I Bilanci mensuali, ed annuali debbono ad essa sottoporsi, onde siano regolarmente approvati.

3. È nelle competenze di essa la nomina, conferma, e remozione degli impiegati del Monte, ne stabilisce, e ne varia il numero, lo stipendio, e la respettiva cauzione a seconda delle circostanze, salva sempre la SOVRANA approvazione. Nella elezione di un impiegato subalterno chiede l' informazione del Provveditore del Monte, che all' occasione deve far constare della sodisfazione dei Ministri sotto i quali i concorrenti dovrebbero agire.

TITOLO II.

Del Patrimonio del Monte.

4. Il Patrimonio del Monte, quantunque amministrato separatamente, è patrimonio della Comunità locale.

5. Esso si compone:

De' contanti esistenti in cassa.

Delle somme impiegate nei pegni che si ritengono nei suoi magazzini.

Dei capitali delle Doti di collazione comunitativa depositate nel Monte, qualora vengono a caducare per morte o per età della estratta principale, e della sostituta, o per matrimonio antecedente di quest'ultima.

Degli avanzi dell' amministrazione per differenza tra le entrate generali, principalmente costituite dai frutti dei pegni, e le uscite generali annue.

Degli avanzi sopra i pegni venduti che non vengano reclamati entro il quinquennio dal dì della vendita.

Delle tasse imposte sopra i depositi volontarj in proporzione della loro importanza detrattane la rata che spetta al Camarlingo.

Delle penali di frodo per le somme, che venissero pagate per riscuotere pegni che fossero già stati riscossi, e regolarmente fermati.

Della tassa fissa imposta sopra tutti i pegni che si ricevono nel Monte, e di quella egualmente percetta

sui pegni venduti.

Dei capitali e frutti relativi di vari crediti del Monte ad esso ceduti dalla Casa Pia dei Ceppi in ordine al Chirografo dei 27. luglio 1822. registrato a Prato li 30. Luglio 1823.

Dell' immobile di sua piena proprietà nel quale sono situati li uffizj, ed i magazzini che servono agli usi, ed ai bisogni dello stabilimento.

6. Quando il Monte non avrà passività, quando il suo patrimonio sarà divenuto tale da poter far fronte al pericolo di un qualche futuro danno, e quando le somme esistenti in cassa saranno superiori al giro di lavoro, che possa farsi nel Monte anche per circostanze non ordinarie, ogni avanzo dovrà porsi a disposizione del Magistrato comunitativo.

7. Il Magistrato previa la SOVRANA approvazione dovrà erogare li avanzi posti come sopra a sua disposizione in lavori, o cose utili alla popolazione della Comunità, ed in particolare alla classe bisognosa.

8. Il Monte Pio di Prato gode del privilegio del braccio regio ne' modi stabiliti dalla Notificazione della Regia Consulta de' 31. Marzo 1815.

TITOLO III.

Della Organizzazione del Monte.

9. Il Monte di Prato è diviso in due diversi Monti,

o custodie, ciascuna delle quali ha i suoi locali, libri, ed impiegati propri responsabili delle operazioni che in esse si eseguiscono.

10. I due Monti si distinguono tra loro colla denominazione di Monte rosso, e Monte nero desunte dal colore dell'inchiostro, col quale sono respettivamente stampati i bullettini in essi adoperati.

11. I detti due Monti impegnano, e rifiniscono a vicenda, dimodochè l'uno impegna, mentre l'altro rifinisce, e viceversa.

12. Si chiama condotta quello spazio di tempo che è compreso tra il cominciamento dell'impegnatura, ed il termine della rifinizione, sia questa eseguita col mezzo delle riscossioni o con quello della vendita. Ogni condotta dura due anni, uno per la impegnatura, l'altro per la rifinizione. Ve ne sono contemporaneamente due nei due Monti, una per la rifinizione, l'altro per la nuova impegnatura.

13. Ogni condotta vien designata da una lettera dell'alfabeto che dovendo essere ricominciato si distingue coll'aggiunta di prima, seconda ec. Al primo Gennajo 1846. continuerà la condotta del Monte de' Rossi di lettera G.7ª per la rifinizione, e comincierà la condotta del Monte de' Neri di lettera H.7ª per la impegnatura.

14. La impegnatura di ciascuna condotta durando un anno, prendendo principio, e fine coll'anno comune, si designano i dodici mesi della medesima col numero d'ordine regolare a cominciare da Gennajo che sarà l'uno e proseguire fino a Decembre, che sarà il dodici.

15. Ogni mese ricomincia il numero d'ordine dei bullettini, dei mandatini, e delle linguelle, come del campione, e dei libri, e registri, che vi si referiscono.

TITOLO IV.

Dell' Amministrazione in generale.

16. Lo scopo principale del Monte è di somministrare il mezzo a chi abbisogni di una qualche somma di denaro, di ottenerla dietro consegna di un oggetto mobile per un tempo determinato.

17. La somma imprestata non può esser mai maggiore del valore dell'oggetto dato in pegno, e la garanzia offerta deve essere reale non personale, basata cioè sul valore del pegno depositato.

18. Il Monte non riceve oggetti di gran valore per somministrazioni di denaro relativamente piccole, onde non si eseguiscano depositi di oggetti preziosi sotto la veste di pegni simulati.

19. Il Monte è responsabile a favore degli impegnanti del valore degli oggetti impegnati, salvo quanto vien disposto agli Articoli 112. 200. 201. 269. e 277.

20. Quando però il pegno sia perito nel Monte, o per incendio, o per aggressione nemica, o per qualunque altra causa di forza maggiore ha luogo la regola, che la cosa perisce per il suo padrone: e il

Monte perderà senza averne regresso contro chi che sia la somma imprestata ed i frutti sopra la medesima.

21. I guasti derivanti dalla natura della cosa come le intignature, o altri danni provenienti da animali nocivi, o dalle intemperie della stagione, ogni volta che non possa accusarsene il fatto, o la negligenza degli impiegati, sono sopportati secondo la stessa regola, vale a dire che nè l'impegnante ha diritto di reclamare indennità, nè il Monte può ripetere rivalsa contro di chi che sia, quando dai guasti derivasse perdita di meriti, o di capitale.

22. I frutti percetti su gli imprestiti fatti dal Monte si distinguono col nome di meriti, e si esigono sulla tariffa, e nei modi stabiliti al Titolo dei meriti.

23. A tutti li effetti della amministrazione, l'anno economico è come il civile di dodici mesi.

TITOLO V.

Delle Tornate del Monte.

24. Il Monte si apre al pubblico nei quattro giorni della settimana, Lunedì, Mercoledì, Venerdì, e Sabato. Deve aprirsi anche nel Martedì, o nel Giovedì quando il giorno successivo sia di festa, o di vacanza contemplata dal presente Regolamento.

25. I giorni di vacanza sono dal primo Ottobre al 25. Novembre inclusivamente tutti i Mercoledì di cia-

scuna settimana; durante la Quaresima tutti i Venerdì, meno il Venerdì santo nel quale il Monte stà aperto, purchè non cada in tal giorno la solenne triennale Processione, nel qual caso deve aprirsi il Giovedì precedente.

26. I giorni nei quali il Monte deve stare chiuso per causa di festività sono, oltre le feste e mezze feste di precetto, i seguenti.

Il 13. Febbrajo, giorno di S. Caterina de' Ricci.

Il Venerdì santo, quando cade la Processione triennale.

Il 17. Agosto, Anniversario dei funerali di Francesco di Marco Datini, se pur non cadesse in Lunedì giorno di Mercato, e destinato alle vendite.

I tre giorni della Fiera di Settembre.

27. Il Monte comincia le sue operazioni per il pubblico alle ore nove di mattina, e le continua fino ad un'ora dopo mezzogiorno. Avanti però l'apertura dell'ufizio per il pubblico debbono essere state eseguite tutte le faccende interne necessarie per la nettezza, e per il buon andamento delle operazioni del Monte, ed in specie posti al loro luogo i pegni del giorno precedente dai Manipoli, e dal Massajo.

28. È in facoltà del Provveditore di ordinare la più sollecita apertura del Monte, ed il principio della impegnatura prima delle ore 9. nei giorni di vigilia di solennità o altri, nei quali possa presumersi, che debba esservi straordinario concorso.

29. Fermo stante che ad un'ora dopo mezzogiorno deve ordinariamente cessare il ricevimento dei pegni, e la rassegnatura dei bullettini, tutti però i pegni già

portati dagli impegnanti, e rassegnati a cotesta ora debbono assolutamente esser fatti, o restituiti: ed ove occorra è altresì in facoltà del Provveditore di protrarre oltre l'un'ora dopo mezzogiorno il ricevimento dei pegni e la rassegnatura dei bullettini.

30. Nel Martedì, e Giovedì, giorni nei quali il Monte deve restar chiuso per il pubblico, può essere aperto a richiesta di alcuno dei ministri, specialmente per i custodi dei pegni per la migliore classazione, e riordinazione di quelli, e per li Scrivani per la cancellatura dei bullettini sul campione.

TITOLO VI.

Dell' Impegnatura in generale.

31. Il Monte riceve in pegno ori, argenti, gioje, panni lini, e lani, rame, ferri e qualunque altro oggetto mobile, eccetto legnami, cuojami, pelli, armi proibite ec.

32. Non riceve oggetti destinati al pubblico culto, come vasi sacri, abiti ecclesiastici, reliquiari ec. senza permesso scritto dal superiore ecclesiastico, nè quelli che servono al fornimento dei militari.

33. Non riceve dai manifattori o altri garzoni di bottega lino, lana, seta in matasse, o in pezze non finite di condizionare, nè da' sarti vestiari tagliati, e non cuciti, se l'impegnante non faccia luminosa pro-

va di essere il vero proprietario di tali oggetti.

34. Il Monte presta qualunque somma di denaro nella proporzione del valore dell'oggetto impegnato. Lo Stimatore però dovrà prevenire il Provveditore prima di far pegni per le somme superiori alli scudi cinquanta.

35. Non si faranno pegni per meno di una lira, e sempre per lire intiere, e senza frazioni.

36 Se la scarsità della cassa, ed i bisogni crescenti della popolazione rendessero necessaria la limitazione delle somme da prestarsi, il Provveditore dovrebbe darne subito Avviso al Pubblico, prevenendone contemporaneamente (se prima non si fosse potuto fare) il Gonfaloniere della Comunità per concertare con lui il modo per rendere al più presto nuovamente illimitati gli imprestiti.

37. Gli imprestiti sui pegni si fanno colla seguente proporzione. Sopra i pegni d'oro, e d'argento il Monte somministra i quattro quinti della stima. Sopra quelli di panni lini, rami ec. i due terzi della stima. Sopra le gioje, ed i panni lani la metà della stima. Queste sovvenzioni proporzionali potranno esser diminuite nel caso contemplato all'Articolo precedente.

38. Nascendo contestazione tra lo Stimatore, e l'impegnante sulla valutazione degli oggetti, il Provveditore può richiamare lo Stimatore ad una più esatta considerazione, e stima dell'oggetto presentato, senza peraltro mescolarsi nella determinazione della giusta stima. Se i lamenti degli impegnanti siano ripetuti, e continui, il Provveditore deve far riconoscere da pe-

riti la sussistenza delle lagnanze del pubblico, e renderne conto al Magistrato, onde prenda quelle misure coercitive, che crederà convenienti, contro lo Stimatore.

39. Gli impegnanti possono chiedere una somministrazione inferiore a quella che resulterebbe dalla stima degli oggetti presentati, tenuto però fermo quanto è disposto all'Articolo 18.

TITOLO VII.

Del fare i Pegni.

40. Gli impegnanti per ordine di arrivo, presentano allo Stimatore l'oggetto da impegnarsi munito di un'involta capace di difenderlo, se il pegno è di panni, e di uno scatolino, se di oggetti d'oro, d'argento, gioje, ec. Questi esaminato l'oggetto, ne deve fare la giusta stima, secondo la sua perizia, e coscienza, e fatte le debite detrazioni in proposito di meriti, e tasse che possono andare a cadervi nel caso che debba esser venduto, ed in ordine a quanto è prescritto dal presente Regolamento per le somme da somministrarsi per le diverse specie di pegni, deve manifestare all'impegnante, la somma che è in grado di farli somministrare sull'oggetto offerto. Se lo Stimatore e l'Impegnante non rimangono d'accordo sulla somma, il pegno viene immediatamente resti-

tuito al proprietario, il quale se in seguito si determini a contentarsi della somma offerta, e fare l'impegnatura, deve prender posto dopo tutti quelli che abbiano presentati già altri oggetti da impegnarsi.

41. Se rimanga stabilita d'accordo coll'impegnante la somma da prestarsi lo Stimatore detta ad alta ed intelligibile voce il nome, e cognome dell'impegnante il nome del padre, o marito, il luogo del domicilio, quando questo sia fuori delle mura della Città, la descrizione dell'oggetto che s'impegna particolarizzando tutti i pezzi o articoli di cui si compone, la loro qualità, e condizione, e quando si tratti di gioje, e oggetti di metallo, o robe in pezza o in filo, il loro peso, e finalmente la somma imprestata.

42. Lo Scrivano riporta subito sul campione sotto il numero d'ordine ivi preparato tutto quello che è dettato dallo Stimatore scrivendo la somma imprestata prima in lettere poi in numeri arabi.

43. Nel tempo stesso il Massajo o il di lui ajuto scrive sul bullettino stampato, e conforme al modello di « N.° 1. « il giorno, e mese, il nome, cognome, e domicilio dell'Impegnante, l'oggetto impegnato, o il principale capo, se sieno più articoli, la somma imprestata prima in lettere poi in numeri, e sul proprio libro che dicesi bugiale la sola somma imprestata al numero d'ordine corrispondente.

44. Il Manipolo o alcuno degli Ajuti scrive contemporaneamente sul mandatino preparato col corrispondente numero d'ordine, insieme al bullettino, la linguella, ed i libri, il solo nome, e cognome dell'impegnante, e la somma da imprestarsi in numero ara-

bo; e nel tempo stesso scrive sulla linguella egualmente preparata col numero d'ordine in cifre arabe di gran dimensione l'oggetto o il principale tra gli oggetti impegnati, e la somma da imprestarsi ugualmente in numero arabo.

45. Quando sul bullettino, e sulla linguella viene scritto uno solo di più oggetti impegnati deve aggiungersi ec.

46. Il bullettino, ed il mandatino debbono essere rimessi insieme al Camarlingo, il quale confrontatili uno per uno fra loro per vedere se vadano d'accordo, paga all'impegnante la somma descritta, e la segna al suo libro di uscita di fronte al numero d'ordine.

47. La linguella vien passata insieme col pegno allo stimatore del Monte che rifinisce, e che assiste costantemente il collega che impegna, per essere da lui rinvoltato ed unito colla linguella se si tratti di un pegno di gioje, ori, ed argenti, o di altri che si sogliono rinvoltare in carta, e ad uno degli ajuti del Manipolo perchè cucia l'involto del pegno, e su di esso la linguella, se si tratti d'un pegno di panni, o rami.

48. Il Massajo o Manipolo possono aggiungere per loro comodo sul bullettino una lettera, o segno indicante il luogo ove il pegno, è stato riposto, e particolarmente un .O. per distinguere i pegni d'oro, argento, e gioje, da custodirsi dal Massajo stesso, o un Cª. per distinguere un piccolo pegno d'oggetto di seta che vien custodito dal Massajo tra i pegni d'oro, o un A°. per designare che un qualche oggetto di mag-

gior riguardo, è stato posto dal Manipolo per migliore custodia, e difesa in un armadio destinato a pegni di maggiore importanza.

49. Possono altresì apporsi sul campione, sul bullettino, e sulla linguella altri segni o indicazioni che rendano più facile agli impiegati incaricati della custodia dei pegni il loro ritrovamento.

50. I pegni già fatti di qualunque genere sono dallo Stimatore consegnati respettivamente al Massajo, se di oro, argento, gioje ec. ed al Manipolo se di panni, rami, ferri, ottoni ec. Per questa consegna la responsabilità per l' identità dell' oggetto passa dallo Stimatore nel Massajo, e nel Manipolo respettivamente che ne convengono, assumendo di fatto questa responsabilità col firmare il registro del movimento giornaliero dei pegni.

51. Le linguelle si fanno alternativamente di mese in mese in carta di color differente, cioè un mese bianche, ed un mese turchine per essere più facilmente distinte, e riconosciute da chi deve ritrovare i pegni. Perchè non nasca dubbio dalla sola ispezione della linguella sul Monte nel quale il pegno è stato fatto, i due Monti variano a vicenda il colore della carta. Il Monte rosso comincia colla carta turchina, e il nero colla carta bianca.

TITOLO VIII.

Del riscuotere i Pegni.

52. I pegni possono essere riscossi in ogni tempo fino a che non siano stati per scadenza di termini venduti, meno però il giorno stesso in cui sono stati fatti.

53. Per riscuotere un pegno il possessore del bullettino, qualora non ne sia stata fatta copia regolare o sia stato fermato il pegno, lo presenta al Massajo, o al di lui ajuto, che scrive a tergo del medesimo il nome, cognome, e domicilio della persona, che si presenta per riscuotere. In seguito coll' ajuto delle tabelle a ciò destinate scrive nella parte inferiore del bullettino in cifre arabe la somma dei meriti dovuti sulla somma imprestata. Il bullettino vien passato allora al Camarlingo il quale chiama la persona notata al tergo, e si fa pagare l'importare complessivo della somma, e dei meriti. Ricevuto il pagamento fa nel bullettino medesimo ed a lato al conteggio dei meriti un segno convenzionale del ricevuto pagamento; quel segno è un P. majuscolo. Quindi segna l'incasso al suo libro d'entrata al numero d'ordine mensuale che li compete notandovi il numero del mese, e quello mensuale del bullettino insieme colle somme riscosse per il capitale, e per i meriti in due distinte colonne. In seguito a sinistra della parte su-

periore del bullettino scrive il numero d'ordine mensuale, e la pagina del libro di entrata, che corrispondono al medesimo.

54. Il bullettino così riscosso, e passato ai libri vien trasmesso al Massajo, o Manipolo secondo che si tratti di un pegno d'oro ec. o di panni ec., e questi respettivamente assicuratosi delle note, che come sopra si debbon trovare espresse nel bullettino, procede alla ricerca del pegno per restituirlo. La restituzione eseguita senza la verificazione delle note descritte rimane a tutto loro rischio e danno; ma non potrebbero essere responsabili di una restituzione fatta anche senza esecuzione di pagamento, quando il Camarlingo avesse fatto sul bullettino il consueto segno convenzionale di ricevuto pagamento.

55. Il Massajo o il Manipolo respettivamente trovato il pegno, e portatolo senza svoltarlo, e senza staccarne la linguella sul banco, chiama la persona che ha fatto il pagamento per la riscossione, e sentito da essa in che il pegno consista, e qual somma abbia pagato per riscuoterla, assicuratosi dell'accordo che passa tra il bullettino, e la linguella attaccata al pegno, ne fa l'effettiva restituzione aprendo, o svoltando il pegno per mostrare al riscuotente che vi si trova in fatto ed intieramente quello che egli deve riavere. La restituzione vien sospesa quando il riscuotente ignori, o ponga in dubbio quello in che il pegno deve consistere, o ciò che deve contenere, finchè non venga restituito dietro schiarimenti migliori. Che se nasca dubbio sul contenuto del pegno, o le pretese del riscuotente non si accordino colla linguella o

col bullettino, si deve ricorrere allo scritturato del campione, che fa fede della qualità, e condizione del pegno. Quando poi il riscuotente non si acquieti alle giustificazioni fattegli per mezzo del campione, non se li restituisce il pegno, ma si avverte immediatamente il Provveditore perchè dia gli ordini opportuni per la sistemazione della differenza.

56. La linguella viene staccata dal pegno solamente al momento della effettiva consegna, ed è conservata a parte per le opportune verificazioni possibili, e il bullettino si prende dal Massajo per tenerlo prima in catena, ed assicurarsi che tutti siano stati restituiti i pegni dal Camarlingo riscossi, e pagati, e quindi separati nei diversi mesi d' impegnatura coll' ordine del numero mensuale per poterne sollecitamente, e con maggior facilità eseguire la cancellatura tanto sul bugiale del Massajo quanto sul campione dello Scrivano.

57. Il possessore del bullettino ha diritto al recupero del pegno correspettivo, finchè non sia stato effettivamente consegnato al compratore: se però la vendita fosse stata eseguita deve pagare la somma intiera, per la quale è stato venduto con più le spese accessorie alla vendita per ritrarne in seguito, e quando ve ne siano, gli avanzi nei modi soliti.

TITOLO IX.

Del rifare i bullettini.

58. Nel caso di smarrimento di alcun bullettino, il proprietario del pegno deve darne avviso al Massajo indicando gli oggetti che conteneva, e la somma che gli era stata imprestata, ed anche potendo il numero del bullettino, o almeno il mese nel quale fu fatto. Il Massajo deve prenderne subito nota sotto numero progressivo ad una vacchetta intitolata dei bullettini smarriti, e dopo aver fatto ritrovare sul campione il pegno del quale si tratta, sul campione stesso deve far notare in margine che il pegno è stato fermato, o come suol dirsi inchiodato per denunzia sotto N.° . Una simile memoria si prende sul numero corrispondente al suo bugiale, e principalmente sulla linguella, che sta attaccata al pegno, onde non venga restituito indebitamente ad un illegittimo detentore di un bullettino un pegno precedentemente fermato.

59. Una volta che il pegno è stato fermato non può essere restituito neppure al possessore del bullettino senza che ne presti il consenso quello che lo aveva fermato, o che sia stata regolarmente rigettata l'opposizione di lui con sentenza eseguibile del Tribunale. L'impiegato che lo restituisse durante questa specie di sequestro si renderebbe responsabile di tutte le

conseguenze, e dei danni che il terzo opponente si credesse in diritto di reclamare.

60. Colui il quale dopo fermato un pegno voglia riscuoterlo deve richiedere un nuovo bullettino. Questo gli vien rilasciato dallo Scrivano colla propria firma, e quella del Massajo o di lui Ajuto, e colla dichiarazione espressa che quel bullettino è stato rifatto in quel dato giorno, colla mallevadoria di persona solvente, e conosciuta da approvarsi dal Massajo sotto la propria responsabilità.

61. Il Mallevadore garantir deve al Monte ed agli impiegati che presiedono alla rinnovazione del bullettino, che il reclamante che ha fermato il pegno ne è il suo proprietario, e obbligarsi di diritto alla refezione di qualunque danno, e spesa che ad essi fosse per risultare in conseguenza della fatta restituzione. Egli presta questa garanzia firmando il bullettino rifatto, e la partita alla vacchetta dei bullettini smarriti, nella quale deve notarsi che il bullettino viene rifatto in quel giorno. A cura del Massajo deve al mallevadore esser data cognizione delle disposizioni del presente articolo, onde non ignori la responsabilità che assume, e se ne chiami notificato.

62. Al presentarsi di qualunque altro detentore del bullettino rappresentante il pegno fermato per riscuoterlo, il Massajo, o il Camarlingo ne danno subito avviso al Provveditore, il quale fa provvisoriamente ritenere il bullettino, e la somma pagata. Fatte in seguito le opportune verificazioni e riscontri, il pegno vien restituito al possessore del bullettino, se conseguentemente a quanto è stato sopra avvertito

egli ne risulterà legittimo proprietario; ma se sia posto in essere che il portatore del bullettino lo aveva carpito, o indebitamente ritenuto, la somma già da esso pagata va a intiero benefizio del Monte sotto il titolo di penale di frodi, per tenersene registro dal Camarlingo ed esser passata in entrata con regolare mandato.

63. Se il bullettino carpito o indebitamente ritenuto venga presentato per riscuotere li avanzi di un pegno già venduto, in questo caso è unicamente ritenuto il bullettino, e vien presa nota del fatto per regola del Provveditore che in seguito della mala qualità del presentante può fargli inibire l'accesso nel Monte.

64. Il possessore del bullettino potendo essere il proprietario vero del pegno, e la frode essere nel rinnuovatore di esso, può il primo chiedere, e l'ufizio deve rilasciare copia delle dichiarazioni fatte dal secondo nel fermare il pegno, per farne l'uso di ragione sì contro colui che ha fermato il pegno quanto contro il mallevadore.

65. Per la rinnovazione di un bullettino il richiedente deve a titolo di rimborso delle spese, e degli incomodi perciò sofferti dai ministri del Monte pagare L. -- 3. 4. se il pegno è d'importare inferiore alle L. 20. -- e L. -- 6. 8. se il pegno ha ricevuto un imprestito superiore alle L. 20. -- Questo munuscolo cede intieramente a benefizio dello Scrivano del campione che non è obbligato a tenerne nota.

66. Lo Scrivano deve rinnuovare ugualmente i bullettini con i quali alcuno si presentasse per riscuotere

il pegno, e per ritirare li avanzi quando questo bullettino fosse tanto lacero, sudicio, o consunto da rendere impossibile lo scrivervi sopra. In tal caso il bullettino vecchio non deve essere distrutto ma riunito all' altro per essere insieme conservato per le congrue occorrenze.

67. Lo Scrivano per la rinnovazione del bullettino di che all' articolo precedente riceve L. -- 1. 8. che cede ugualmente a suo total benefizio.

TITOLO X.

Dei Frutti, o Meriti.

68. Il Monte percipe sopra gl' imprestiti il cinque per cento annuo qualunque sia la somma imprestata. Il frutto o merito si calcola a mesi per le somme fino alle lire settanta inclusive ed a giorni per quelle superiori a tal cifra. Quando però il calcolo si fa a mesi il primo si calcola di giorni 39. gl' altri di 30. I mesi incominciati si calcolano per intieri.

69. Il Monte percipe inoltre una tassa fissa sopra ciascun pegno qualunque sia il tempo in cui il pegno è rimasto nel Monte, tassa che è di denari quattro, quando il pegno non oltrepassa le lire settanta, e di soldi tre, e denari quattro quando oltrepassi detta somma. Questa tassa vien percetta con il capitale, ed i meriti all' epoca della restituzione, o vendita del

pegno. Essa è indipendente da quella dovuta dal compratore del pegno caduto in vendita, o da quello che lo riscuote dopo essere stato posto sulla tabella delle vendite.

70. Vi sono due tabelle per agevolare agli impiegati destinati alla tassazione di questi frutti o meriti il calcolo esatto di essi per una somma ed un tempo determinato. Una per le somme fino alle lire settanta inclusive e l'altra per le somme superiori alle lire settanta. La prima è fatta di mese in mese, la seconda dà il calcolo preciso de' meriti per ogni giorno. Ambedue comprendono oltre i meriti la tassa di che nell'articolo precedente.

71. Non essendo conosciuta in Toscana moneta inferiore al quattrino corrispondente a denari quattro di soldo, il frutto non può esser portato mai come inferiore al quattrino, ed in ogni caso le frazioni di quattrino dovute vengono equiparate al quattrino intiero.

72. Deve esser cura del Camarlingo nell'atto di riscuotere i meriti di riscontrare i relativi conteggi, e far correggere quegli che trovasse sbagliati, tanto a carico del riscuotente quanto a carico del Monte.

73. Gli errori commessi nel calcolo dei meriti sono sempre correggibili, ed emendabili sotto la responsabilità dell'impiegato che ne ha fatto il conteggio: e colla rivalsa contro il riscuotente quel pegno, a cui i meriti si riferiscono.

TITOLO XI.

Del vendere i Pegni.

74. Le vendite devono farsi per mezzo di pubblico banditore all'incanto, previo il suono della tromba sulla così detta banca del Monte, o alla porta del Monte che rifinisce, o nell'interno del medesimo, quando il cattivo tempo non permetta che venga eseguito all'aria aperta.

75. Tutti i pegni che sono stati nel magazzino per il corso di un intiero anno debbono esser venduti nel modo stabilito nel precedente articolo. Le vendite debbono essere regolate in maniera che il terzo giorno di ciascun mese restino ultimate quelle dei pegni, che terminarono l'anno nel mese precedente, ad eccezione dell'ultimo mese in cui finisce la condotta, e rapporto al quale tutte le vendite debbono essere completamente eseguite entro i venti giorni del corrispondente Dicembre.

76. Le vendite sono fatte in tutto il corso dell'anno per ordine regolare d'impegnatura, e non saltuario, essendo soltanto nelle facoltà del Provveditore di ordinare la sospensione della vendita di qualche pegno ricorrendo ragioni sufficienti per farlo.

77. A richiesta dell'impegnante al quale cadesse in vendita un pegno di valore molto considerabile può il Provveditore concedere che ne sia portata la ven-

dita alla banca dell'azienda dei presti di Firenze prendendo le opportune cauzioni per l'interesse del Monte, e per quello degli impiegati responsabili.

78. Le vendite si fanno sempre nei giorni di mercato incominciando dalle undici antemeridiane, e continuando finchè sia necessario. Possono eseguirsi anco straordinariamente in altro giorno della settimana all'ora medesima, ma il pubblico deve esserne prevenuto per ordine del Provveditore nel giorno della vendita antecedente, nel quale deve altresì affiggersi l'avviso del giorno destinato a detta vendita straordinaria.

79. Sulla porta del Monte che rifinisce deve stare appesa una tabella, che indichi in grandi cifre il numero del mese per il quale hanno attualmente luogo le vendite.

80. Nei giorni di vendita all'ora dell'apertura del Monte deve appendersi ad uno dei lati della porta del Monte che rifinisce la nota precisa, ed intiera dei pegni da vendersi in quella mattina. Questa nota deve contenere, conformemente alla modula annessa di N.° 2. la denominazione del Monte che vende, la lettera della condotta, il numero del mese, il numero d'ordine, la designazione degli oggetti dei pegni da vendersi, coll'indicazione del giorno in cui furono fatti, e di quello nel quale debbono esser venduti. Essa è firmata dal Massajo, e dallo Stimatore, col visto del Provveditore.

81. Non può esporsi in vendita sulla banca del Monte verun'oggetto che non sia stato precedentemente impegnato, ed è perciò escluso qualunque oggetto appartenente ad impiegati, o estranei. Il ministro del-

l'asta si deve assicurare della verità del pegno coll'ispezione della relativa linguella.

82. Tutte le vendite del Monte debbon farsi a pronti contanti, senza l'effettivo pagamento dei quali non possono i pegni essere nè dal Massajo, nè dal Camarlingo consegnati al compratore. Per conseguenza subito effettuata la vendita vien passato dal Computista al Camarlingo il relativo mandato, che deve intendersi rimasto a suo carico, quando lo accetti senza osservazioni in contrario.

83. È permesso al Camarlingo, sempre però a tutto suo rischio e carico, di potere accordare ai compratori cogniti, e solventi, e per le somme superiori alle lire venti, un comporto di giorni dieci, e non più a levare i pegni da loro comprati, ritenendo egli in tal caso sotto la propria custodia, o di altro impiegato di sua sodisfazione che non vi si può ricusare, il pegno medesimo finchè non ne sia stato regolarmente pagato l'importare.

84. Il Camarlingo deve però farsi rilasciare una caparra non inferiore al terzo della somma per cui il pegno, è stato liberato, e che servire deve a rilevare il Monte, ed il Camarlingo dal danno possibile nella rivendita quando il pegno dovesse essere riposto all'incanto per la contumacia del compratore.

85. Il Camarlingo quando non abbia riscossa la caparra è tenuto come debitore del terzo del valore del pegno. La porzione di questa caparra che avanzerà dopo indennizzato il Monte, ed il proprietario del pegno cede a titolo di penale a benefizio del Monte.

86. Il pegno che liberato all'asta non venga subito

pagato dal compratore, o che non venga ritenuto con caparra dal Camarlingo alle condizioni sopra indicate deve essere immediatamente esposto di nuovo all'incanto alla fine della vendita stessa in cui era stato liberato, o al più nella vendita successiva. Le perdite possibili debbono esser portate a carico del primo liberatario, ma non si valutano li avanzi possibili, o la diminuzione della perdita a profitto del proprietario che quando la differenza possa essere effettivamente ritirata dal primo liberatario. Nel caso dell'insolvenza di questo, (ferme stanti le pene contro di lui stabilite) il proprietario del pegno non ha diritto che per i resultati della seconda vendita effettuata.

87. Non può essere più ammesso a comprare alla banca del Monte quello che dopo essere rimasto liberatario di un pegno, non lo abbia pagato subito, o non abbia rilasciata la caparra proporzionata nei termini sopra espressi, e quello che dopo aver rilasciata la caparra non abbia levato poi il pegno pagando il rimanente nei dieci giorni di comporto come sopra fissati. Il pagamento della differenza possibile del prezzo per il pegno nuovamente posto all'incanto, o la perdita del terzo rilasciato in caparra non servirebbero al compratore contumace di scusa, o di titolo per essere riammesso a comprare.

88. Il Camarlingo deve restituire il pegno che abbia in caparra al proprietario, o al possessore del bullettino esigendo per altro il prezzo intiero per il quale il pegno era stato liberato, e la tassa proporzionale dovuta per la vendita. La somma ricevuta per caparra vien restituita al compratore con la dichiara-

zione che il pegno è stato consegnato al suo proprietario.

89. I pegni debbono essere esposti in vendita ciascuno tale quale è stato impegnato; i pegni d' oro colle scatole, o astucci in cui erano custoditi, gli altri coi respettivi involti dovendo il Provveditore invigilare perchè il pegno esposto sulla banca corrisponda esattamente alla descrizione del campione.

90. Terminate le vendite ne vien compilata la nota e la somma tanto per la sorte che per i meriti, e per quelle per cui sono stati rilasciati, e ne viene immediatamente emesso dal Computista, e firmato dal Provveditore il mandato generale di entrata.

91. Nel giorno precedente alla vendita il Massajo, Scrivano, e Computista fanno lo spoglio dei pegni che cadono in vendita per l' asta successiva, si chiamano, e si trovano i pegni stessi, quali vengono di nuovo, e più esattamente pesati dallo Stimatore, se siano di quella classe che debbono esser pesati, come si è detto di sopra all' articolo 41. Questo peso deve essere dallo Stimatore scritto sulla linguella per servir di norma al Tromba, e di regola ai compratori nelle vendite. Se però lo Stimatore trovi una differenza di qualche importanza fra il peso notato nel campione, e quello effettivamente ritrovato deve darne immediato avviso al Provveditore perchè prenda quelle misure che crederà opportune.

92. Alle vendite assisteranno oltre il Tromba, lo Stimatore, il Massajo, il Manipolo, ed il Camarlingo ciascuno nelle sue proprie attribuzioni, anche il Provveditore, ed il Computista, che terrà il così detto li-

bro Cancelliere.

93. È rigorosamente proibito a qualunque dei ministri del Monte pio di manifestare la somma stata imprestata dal Monte medesimo sopra i pegni che vengono esposti in vendita, sotto la pena contravvenendo della sospensione dall'esercizio delle sue funzioni per quindici giorni, e perdita del relativo appuntamento per altrettanto tempo.

94. I pegni debbono essere aggiudicati per offerte a voce chiara ed intelligibile al maggiore offerente. Lo Stimatore deve avvertire il Tromba quando egli possa dire sopra i pegni respettivi - e una - il che indica che quel pegno avendo già conseguita una giusta offerta, e tale che superi il credito del Monte per il capitale imprestato, e per i meriti deve essere aggiudicato a quell'incanto per quella maggior somma che venga offerta. Peraltro esigendo la giustizia, e carità del prossimo che non sia trascurato l'interesse del proprietario del pegno deve lo Stimatore astenersi dal dire, - e una - ancorchè sull'offerta fosse salvo l'interesse del Monte, quando li sembri che il prezzo offerto sia alquanto minore del giusto.

95. È altresì in facoltà del Provveditore di far sospendere la vendita di un pegno per il quale si argomenti con qualche fondamento che non sia stata fatta una giusta offerta.

96. Quando le offerte fatte non cuoprano il credito del Monte per la somma complessiva dell'imprestito, e dei meriti, o quando lo Stimatore, o il Provveditore non credano il prezzo del pegno portato ad un giusto limite, la vendita del pegno medesimo vien so-

spesa, e rimessa ad un secondo incanto. Accadendo lo stesso nel secondo incanto la vendita vien protratta ad un terzo, e se neppure in questo si ottenga l'intento, allora è manifestata agli astanti la somma per la quale potrebbe liberarsi il pegno, onde piacendo a qualcuno di essi chieda che li sia aggiudicato per quella somma.

97. Se non ostante tutto ciò rimanga invenduto qualche pegno, lo Stimatore a carico del quale rimarrebbero gli scapiti, può farselo aggiudicare pagando immediatamente al Camarlingo la somma imprestata, ed i meriti decorsi. Egli deve ritenerlo presso di se, come in deposito per il lasso di giorni otto da quello dell'ultimo incanto per restituirlo al proprietario qualora questi dimandasse redimerlo mediante il rimborso dell'intiera somma pagata come sopra da esso al Camarlingo. In ogni caso peraltro il pegno dovrà esser liberato nel terzo incanto al maggiore offerente, anche quando la somma offerta non cuopra il credito del Monte.

98. L'aggiudicatario di un pegno deve pagare oltre il prezzo un diritto proporzionale su di esso, che stà ad indennizzare il Monte delle spese occasionate dalla vendita, e dell'emolumento dovuto al Tromba.

99. Questo diritto è stabilito come appresso

Per ogni pegno venduto per meno di una lira L. -- 1. --

da L.	1. --	a --	L.	5. --------	«	-- 2.	--
da L.	5. --	a --	L.	10. --------	«	-- 3.	--
da L.	10. --	a --	L.	20. --------	«	-- 4.	--
da L.	20. --	a --	L.	50. --------	«	-- 5.	--

da L. 50. -- a -- L. 100. ------- « L. -- 8. --
E per ogni pegno venduto sopra le lire cento un denaro per ciascheduna lira, purchè l'emolumento totale non superi le L. 1. -- che è il *maximum* che possa esigersi qualunque sia la somma del pegno.

100. Questo emolumento è divisibile per un terzo a favore del Monte, e per due terzi a favore del Tromba. Se ne tien conto a parte, e se ne fa mandato generale alla fine del mese, in entrata per la totalità, ed in uscita per quella porzione che cede a favore del Tromba.

101. Il diritto che sopra deve esser compreso dallo Scrivano nel mandato emesso per ogni pegno venduto, onde il Camarlingo abbia chiaramente sott'occhio ciò che deve incassare, e di che diviene responsabile.

102. Dopochè il pegno è portato in nota per la vendita tanto nei libri degli impiegati respettivi, quanto nella tabella da esporsi al pubblico, il proprietario che voglia riscuoterlo deve egualmente pagare l'emolumento rammentato negli articoli precedenti.

TITOLO XII.

Degli Avanzi.

103. Gli avanzi sono costituiti da quel di più che il pegno caduto in vendita possa esser venduto all'asta pubblica oltre il capitale imprestato, i frutti

fino al giorno della licitazione, ed il diritto proporzionale.

104. L'avanzo è proprietà legittima dell'impegnante o del possessore del bullettino, e deve essergli pagato alla presentazione del bullettino stesso, nella sua integrità, qualora non vi siano sequestri per parte di alcun reclamante, o dello Stimatore.

105. Se gli avanzi vengon reclamati per parte di alcuno che abbia perduto il bullettino possono essergli pagati sopra un nuovo bullettino da farsi secondo le regole, e con le formalità prescritte di sopra per la rinnuovazione dei bullettini.

106. Lo Stimatore può fermare gli avanzi di un qualche pegno venduto quando sia creditore per perdite precedentemente sofferte della persona identica che ha il credito degli avanzi. In tal caso non vien pagato al possessore del bullettino che il residuo resultante dopo il pagamento fatto allo Stimatore.

107. Non si ricevono oltre i sopraccennati altri sequestri sopra gli avanzi per parte di altri creditori dell'impegnante, come non si ricevono sopra il pegno. Il sequestro dello Stimatore deve aver luogo soltanto per le perdite già risentite, e non può operarsi per supposte perdite future nei pegni fatti dal creditore degli avanzi.

108. Gli avanzi sono pagati dal Camarlingo alla presentazione del bullettino accompagnato dal mandato corrispondente emesso dallo Scrivano, come dall'annessa modula segnata di - N.° 3 - il quale deve notare altresì a tergo del bullettino che è stato saldato.

109. Gli avanzi che non vengono reclamati entro il

quinquennio computabile dal dì della vendita, cedono a benefizio del Monte.

TITOLO XIII.

Delle Perdite.

110. Vi è perdita quando il pegno venduto non cuopre col prezzo che se ne è ricavato l' importare della somma imprestata, della tassa fissa, e dei meriti, o frutti della medesima fino al giorno della effettiva liberazione al compratore.

111. Se la perdita è derivata dalla natura intrinseca dell' oggetto impegnato, o da circostanze superiori, ed irreparabili dalla diligenza ed attenzione degli impiegati, come sarebbero i guasti derivanti dall' umidità delle stanze, o arrecati da animali nocivi come tignole, topi ec. il Massajo ne è indennizzato a fine della condotta del Monte, e si fa di questa perdita un mandato di uscita a parte in sgravio dell' impiegato medesimo.

112. Tutte le altre perdite sono sopportate dal Massajo per cui conto prese vita la condotta che si rifinisce. Il Massajo però ha la rivalsa contro il Manipolo se la perdita è derivata da deterioramento avvenuto negli oggetti impegnati, per colpa o per dolo del medesimo, e contro lo stimatore se la perdita è provenuta da esagerazione nella stima del pegno sia

ciò avvenuto per dolo, per colpa, o per imperizia.

113. Lo Stimatore, che dee rimborsare il Massajo di qualche perdita, ha la rivalsa per la sua indennità contro l'impegnante. Egli può sequestrare gli avanzi spettanti al suo debitore, come è detto all'articolo 106. ma non può sequestrare un altro pegno caduto in vendita, e spettante ugualmente al suo debitore.

TITOLO XIV.

Dei Magazzini.

114. Appena che i pegni sono ricevuti, o almeno nella mattina medesima prima che il Monte resti chiuso, essi debbono esser trasportati nei magazzini.

115. Ciascun Monte ha due magazzini: l'uno sotto la cura assoluta del Massajo per conservare gl'ori, gli argenti, le perle, le gioje, ed in generale tutti gli oggetti preziosi, e quelli che per la loro piccola dimensione, o per il loro pregio sogliono mettersi in carta; l'altro per riporvi, e conservarvi tutti gli altri oggetti impegnati di qualunque specie e dimensione essi sieno. Il primo si chiude con tre, il secondo con due chiavi, le quali si depositano ciascuna sera nella casa del Massajo respettivo. La cassetta per altro dove queste chiavi si ritengono sta sempre chiusa a chiave, quale resta unica, e sola nelle mani del Massajo medesimo. Se il Manipolo abbia necessità di a-

prire il magazzino dei panni, e rami a lui più specialmente affidato, il Massajo gli fa consegnare le chiavi che lo aprono ritenendo le sue quando concorra il consenso del Provveditore dimostrato dalla consegna, che egli avesse ordinata delle chiavi delle porte esterne che si conservano presso di lui.

116. Il buono stato e la interna disposizione degli oggetti dei magazzini sono affidati respettivamente al Massajo per quello delle gioje ec., ed al Manipolo per quello dei panni ec. Sono quindi ciascuno per le proprie stanze tenuti ad osservare se vi si scuoprono guasti, o deterioramenti sia per causa di vecchiezza della fabbrica, ed affissi, sia per causa d'intemperie della stagione, e per quella di animali nocivi. Di tutto questo debbono dare immediatamente avviso al Provveditore, affinchè sieno tosto prese le opportune misure per risarcire i danni accaduti, e preservare la fabbrica, e li oggetti che vi sono depositati da qualunque guasto, e deterioramento.

117. Il Massajo deve inoltre visitare giornalmente anche il magazzino dei panni, e rami che rimane affidato al Manipolo, tanto per osservare che i pegni sieno disposti regolarmente, e ben custoditi, quanto per dare immediata notizia al Provveditore delle mancanze, guasti, o deterioramenti, che vi potesse ritrovare.

118. Il Provveditore è tenuto a visitare almeno settimanalmente tutti i magazzini tanto dei pegni d'oro ec., che dei panni ec. e tanto nell'uno che nell'altro Monte per impedire che nascano, o che proseguano inconvenienti, o irregolarità di qualunque sorte.

TITOLO XV.

Del Ruolo degli Impiegati.

119. Gli impiegati del Monte appartengono, o all'amministrazione generale del Monte, o al servizio speciale dei due Monti.

120. Appartengono all'amministrazione generale del Monte il Provveditore ed il Computista.

121. Appartengono alla particolare gestione dei due Monti, ed uno per ciaschedun Monte

Il Massajo
Il Camarlingo
Lo Stimatore
Il Manipolo
Lo Scrivano
e l'Ajuto del Manipolo

122. Le attribuzioni di questi diversi impiegati sono esposte particolarmente nei separati titoli, che riguardano ciascuno di essi.

123. Vi è inoltre un Ajuto del Massajo impegnante, che deve passare di anno in anno nel Monte che impegna per supplire al Massajo specialmente nella confezione dei bullettini. Questo impiegato può esser tolto dal Ruolo allorchè la diminuzione delle operazioni giornaliere permetta ai Massaj di poter da loro disimpegnare le incumbenze ad essi attribuite dal presente Regolamento.

124. Il Ruolo degli impiegati del Monte Pio di Prato resta definitivamente fino a nuovi ordini stabilito come appresso, e con i seguenti assegni mensuali.

1. Provveditore	L.	77. --- . ---
2. Computista	«	49. --- . ---
3. Massajo del Monte Rosso	«	73. 10. . ---
4. Massajo del Monte Nero	«	73. 10. . ---
5. Ajuto del Massajo impegnante .	«	42. --- . ---
6. Camarlingo generale destinato anche al servizio del Monte Rosso	«	70. --- . ---
7. Ajuto del Camarlingo destinato anche al servizio del Monte Nero	«	42. --- . ---
8. Stimatore del Monte Rosso . . .	«	49. --- . ---
9. Stimatore del Monte Nero . . .	«	49. --- . ---
10. Scrivano del Monte Rosso	«	42. --- . ---
11. Scrivano del Monte Nero	«	42. --- . ---
12. Manipolo del Monte Rosso . . .	«	42. --- . ---
13. Manipolo del Monte Nero . . .	«	42. --- . ---
14. Ajuto del Manipolo del Monte Rosso	«	21. --- . ---
15. Ajuto del Manipolo del Monte Nero	«	21. --- . ---
Totale	L.	735. --- . ---

125. Se in progresso si verificasse una costante diminuzione nelle operazioni del Monte per cui l' ammontare degl' utili del medesimo non fosse correspettivo alle ordinarie spese di amministrazione, il Prov-

veditore dovrà sottoporre alla Magistratura Comunitativa le opportune proposizioni onde da questa, salva la SOVRANA approvazione, sia deliberata la soppressione degli impieghi divenuti superflui, e la restrizione degli assegni annessi ai restanti.

126. Lo stipendio dell' intiero mese è esigibile da ciascuno impiegato del Monte Pio nel dì 16. del mese in corso, o nel successivo quando in tal giorno sia chiuso il Monte.

127. Una volta percetto lo stipendio non si fa luogo a restituzione anche parziale per cessazione delle funzioni dell' impiegato, sia avvenuta per morte, o per altra causa. Che se ciò accada prima del dì 16. in tal caso l' impiegato o chi per esso ha diritto soltanto alla metà dello stipendio mensuale a tenore di quanto si pratica costantemente dalle pubbliche amministrazioni.

128. Nelli stipendj come sopra stabiliti, o in quelli che potessero stabilirsi per nuove riduzioni a tenore dell' articolo 125. si intendono compresi, e valutati tutti i munuscoli, e distribuzioni che in addietro si pagavano in varie solennità dell' anno ai diversi impiegati del Monte.

129. È proibito erpressamente al Provveditore di proporre al Magistrato gratificazioni ordinarie, o straordinarie per qualunque degl' impiegati come sopra rammentati.

TITOLO XVI.

Degli Impiegati in genere.

130. Il Magistrato deve aver cura che la scelta degli impiegati del Monte da proporsi alla SOVRANA approvazione cada sopra individui di conosciuta probità, di condotta irreprensibile, e che proporzionalmente al posto che debbono occupare abbiano ricevuta una educazione da garantirne la capacità, rettitudine, e buona maniera.

131. L'attualità di servizio nel Monte non dà agli impiegati verun diritto di prelazione per gl'impieghi vacanti: ma il Magistrato deve avere per essi il debito riguardo per favorire all'uopo le persone che congiungono alla capacità per l'impiego vacante il merito del servizio prestato.

132. In caso di vacanza di qualche impiego il Provveditore o il suo legittimo rappresentante deve avvertirne il Magistrato che ordina l'affissione degli editti. Le istanze sono rimesse alla Cancelleria, e fatte le interpellazioni di che all'articolo 3.

133. Non possono nominarsi agli impieghi i parenti stretti di altro impiegato, specialmente se debbano occupare nello stesso tempo impieghi di custodia, e impieghi di Cassa.

134. Tutti gli impiegati del Monte prima di entrare in carica debbono prestare una speciale cauzione,

solida e proporzionata alle loro incumbenze, la quale è destinata a garantire la custodia e conservazione del denaro, dei pegni, e degli oggetti tutti esistenti nel Monte, ed a supplire ai danni che potessero provenire ai terzi, o al pio stabilimento dal fatto degli impiegati.

135. Questa cauzione speciale può esser prestata con beni propri, o con beni di mallevadori idonei, esclusi i ministri stessi del Monte Pio. Se è data da mallevadori, l' offerta loro deve accompagnare la istanza per l' impiego.

136. La cauzione può darsi senza pregiudizio di quella generale legale prescritta dall' articolo LXIV. N.° 4. della legge dei 2. Maggio 1836. sì dall' impiegato, come dal suo mallevadore con ipoteca sopra un fondo libero o almeno sufficiente, o con un deposito di numerario nella cassa del Monte. In questo caso il deponente ne ritira il frutto del quattro per cento all' anno, come per tutti gli altri depositi necessarj.

137. Tutte le volte che si debba variare l' impiego deve pure variarsi la cauzione, e per la nuova si adoprano le regole, e prescrizioni stabilite per la prima.

138. Ogni mallevadore deve obbligarsi solidalmente con l' impiegato per cui garantisce per ogni mancanza di dolo o colpa lata, lieve e anche lievissima, che in qualunque modo e tempo si manifesti commessa da esso, o da quei sostituti che regolarmente siano chiamati a supplirlo.

139. La obbligazione del mallevadore dura quanto

la obbligazione dell' impiegato, vale a dire quanto dura l'impiego, e le conseguenze che da esso derivano.

140. La idoneità dei fondi che gli impiegati o i mallevadori intendono di obbligare deve essere esaminata, ed accettata dal Provveditore, e dall' altro impiegato, che potesse avervi interesse, e quindi approvata dal Magistrato Comunitativo.

141. Le cauzioni debbono porsi in essere per mezzo di scritte private che stipula il Cancelliere Comunitativo munite delle firme dei costituenti, e se son date per mezzo d' ipoteca l' atto deve contenere la firma di tre testimonj, e la recognizione notariale volute dall' articolo 129. della legge del 2. Maggio 1836. Ciascuna scritta deve essere in doppio originale, uno dei quali per conservarsi nell'Archivio Comunitativo, e l' altro in quello del Monte. L' importare di tali atti vien regolato a forma della vigente tariffa. Le spese tutte necessarie alla prestazione delle cauzioni, e mallevadorie sono a carico degli impiegati.

142. L' impiegato deve dichiarare nella scritta che conosce esattamente tutti li obblighi del suo impiego, e promettere l' esattezza, e la puntualità del servizio a forma del Regolamento, e di resarcire ogni danno che sia per derivare allo stabilimento, ed ai terzi dalla di lui colpa, negligenza ed errore. Per questo oggetto deve consegnarsi all' impiegato appena eletto una copia del presente Regolamento.

143. La cauzione speciale da prestarsi dai ministri ed impiegati del Monte Pio di Prato, è la seguente.

Dal Provveditore . . . . . L. 2400. --- . ---

Dal Computista	L.	1000.	---.---
Dai due Massaj ciascuno L. 14000.	«	28000.	---.---
Dall'Ajuto del Massajo impegnante	«	3500.	---.---
Dai due Stimatori ciascuno L. 4200.	«	8400.	---.---
Dai due Scrivani ciascuno L. 1400.	«	2800.	---.---
Dai due Manipoli ciascuno L. 1400	«	2800.	---.---
Dagli Ajuti dei Manipoli ciascuno L. 700.	«	1400.	---.---
Dal Camarlingo	«	14000.	---.---
Dall'Ajuto del Camarlingo	«	3500.	---.---

144. Se la cauzione in numerario vien diminuita per risarcimento di danni o di perdite, e sempre che queste siano tali da non portare alla destituzione dell'impiegato deve essere reintegrata nello spazio di mesi tre; mancando l'impiegato di reintegrarla nel termine prescritto, s'intende subito sospeso dalle sue funzioni, e dal godimento della provvisione.

145. La cauzione prestata in numerario non è restituita all'impiegato dimesso, o destituito, o suoi eredi, nè al mallevadore di esso, o suoi eredi, se prima non sia fatta una liquidazione definitiva di ogni possibile danno o perdita derivata al Monte, o ai terzi per di lui fatto dopo il termine della condotta alla quale l'impiegato abbia presa parte. Lo stesso deve praticarsi per la radiazione delle iscrizioni ipotecarie prese sui beni propri dell'impiegato, o del di lui mallevadore. L'obbligazione che volesse assumersi il successore non svincola mai il predecessore, o suoi eredi.

146. Ogni due anni, sei mesi prima dell'incominciamento di ciascuna condotta debbono gl'impiegati tutti del Monte fare istanza formale al Magistrato Co-

munitativo per la respettiva loro conferma. Il solo Provveditore, ed il Computista possono presentare tale istanza ogni cinque anni cominciando per tutti da quello della pubblicazione del presente Regolamento.

147. Veruno dei ministri, o impiegati del Monte può sotto verun pretesto nè direttamente nè indirettamente acquistare in proprio un pegno qualunque esistente nel Monte nè rendersi aggiudicatario di quelli esposti in vendita ad eccezione degli Stimatori nel caso preveduto dall' articolo 97. del Regolamento presente.

148. È parimente proibito a tutti gli impiegati del Monte di fare e riscuotere pegni per conto ed interesse di altri; è bensì loro permesso di farli per conto proprio purchè adempiano alle formalità prescritte per gli impegnanti in generale; ed a questo effetto lo Stimatore si deve guardar bene da ricever pegni che non siano stati regolarmente depositati sul banco.

149. Il Provveditore può sospendere dall' esercizio delle sue funzioni qualunque impiegato che violasse le prescrizioni inerenti al suo impiego: deve però in tal caso renderne intesa la Magistratura Comunitativa entro il termine di 24. ore, e la Magistratura può revocare o confermare la ingiunta sospensione, ed anche destituire l' impiegato salva in ciascuno di questi casi la superiore approvazione.

50. Tutti gli impiegati debbono simultaneamente prestarsi al disimpegno delle respettive loro ingerenze onde tutto proceda con ordine, e precisione. Debbono inoltre prestarsi a tutte quelle incumbenze, e

commissioni che piaccia al Provveditore di affidar loro per il servizio del Monte.

151. Gl' impiegati debbono tenere in giorno colla massima precisione ed esattezza i libri di scrittura, e registri loro respettivamente affidati. Nello scrivere debbono evitare le cancellature, ed i ritocchi dovendo restare a loro carico tutti i danni che potessero derivare ai terzi o allo stabilimento qualora venisse data eccezione per causa di simili difetti. I bullettini che si emettono debbono essere assolutamente senza cancellature, e ritocchi.

152. È dovere preciso di tutti gli impiegati, secondo la loro qualità, dipendere dai loro superiori, ed avere per loro deferenza, e rispetto in specie per i Massaj che presiedono a ciascun Monte, e per il Provveditore che ne è il capo. Tra uguali debbono trattare con urbanità, e convenienza; e con gl' inferiori con bontà ed affezione.

153. Tutti gli impiegati debbono servire il pubblico con amorevolezza, e sollecitudine, e carità come esige l' indole di tali stabilimenti. È ad essi proibito espressamente di prorompere all' ira, e di maltrattare anco con semplici parole alcuno dei concorrenti.

154. I bullettini emessi e ritirati nei modi voluti dal presente Regolamento si tengono come obbligatori per i respettivi impiegati purchè siano scritti o registrati secondo le regole stabilite dal Massajo o dal Camarlingo, o da quello fra gl' impiegati che con di lui saputa abbia supplito alle loro incumbenze, e ciò per quanto nè il Massajo, nè il Camarlingo siano tenuti all' epoca della emissione e respettivamente del

ritiro a firmare i bullettini stessi. In questo ed in ogni altro caso consimile l'impiegato che chiede, o permette che altri lo supplisca nelle ingerenze ad esso affidate rimane assolutamente ed a tutti gli effetti di ragione obbligato, e responsabile del fatto del supplente.

155. Il Monte fornisce agli impiegati oltre i libri di amministrazione, e per l'impegnatura i bullettini, i mandati, e le altre note stampate, la carta per le linguelle, per i mandatini, per i registri, e per ogni altro oggetto di servizio diretto del Monte stesso. Fornisce ugualmente la carta per involtar l'oro ec. gli aghi, e refe per cucire i pegni di panni, e per attaccare le linguelle, le penne, e l'inchiostro.

156. È obbligo degl'impiegati di valersi degli oggetti forniti dal Monte con discretezza, ed è loro proibito di valersene per uso proprio, o di altri estranei al Monte.

157. Il Provveditore deve sotto la sua responsabilità invigilare alla conservazione di questi oggetti, ed impedire che ne venga abusato o usato in servizio estraneo al Monte.

158. Ciascun ministro deve tenere ben custodito tutto quello che è ad esso affidato sia in bullettini, libri, carta, ed è strettamente responsabile per i danni che lo stabilimento potesse risentire per la sua negligenza, o mala fede.

159. Al fine dell'impegnatura di ciascun giorno gli impiegati firmano il registro delle operazioni giornaliere ciascuno in quella parte che a lui compete, e secondo le stabilite module segnate di N.° 4. (A) e (B)

TITOLO XVII.

Del Provveditore.

160. Il Provveditore rappresenta di fronte alla Magistratura Comunitativa, ed ai terzi la persona morale del Monte Pio, ed è l'organo di comunicazione tra i suoi subalterni, e la Magistratura suddetta.

161. È incaricato della più attiva vigilanza sulla regolarità delle operazioni che si eseguiscono nel Monte, sulla precisione della tenuta dei libri di contabilità, sulla esattezza dei Camarlinghi, sulla osservanza in somma del Regolamento, ed in generale di tutto quello che si referisce alla buona direzione, e andamento dello stabilimento affidatogli.

162. Il Provveditore soprintende al governo ed alla interna amministrazione del Monte sotto la immediata dipendenza del Magistrato: dà le disposizioni che crede opportune per l'esatta osservanza del Regolamento: porge al Magistrato le necessarie informazioni sulla condotta e contegno di ciascuno impiegato, ed ha specialmente a cuore l'interesse, e l'economia dello stabilimento commesso alle sue cure.

163. Interviene all'uffizio tutti i giorni nei quali è aperto non solo per disimpegnare le sue particolari incumbenze, ma anche per invigilare gli altri ministri, acciò sia da essi adempito il loro dovere, e non accadano inconvenienti o sconcerti. Reprime ammi-

nistrativamente, le mancanze, ed abusi, e può sospendere dall'impiego quelli che avessero replicatamente contravvenuto ai suoi ordini uniformandosi però al disposto dell'articolo 149.

164. Invigila perchè gli impegnanti, in specie i poveri, non siano soverchiamente trattenuti nè aspramente o inurbanamente trattati dagli impiegati.

165. Ritiene presso di se le chiavi delle porte esterne del Monte, ed una di quelle del casson ferrato, nè può affidarle a nessuno altro impiegato se non all'effettiva occasione di impiegarle.

166. Provvede, custodisce, e fornisce alle occorrenze i libri, carta, stampe, e quanto altro è necessario per il Monte, ed invigila al mantenimento delle fabbriche, ed affissi.

167. Può fare eseguire tutti quei lavori di restauro, o mantenimento della fabbrica, affissi ec., che potessero occorrere, purchè l'ammontare di essi non oltrepassi le L. 30. -- Qualunque spesa eccedente la detta somma deve, previa regolare perizia dell'Ingegnere di Circondario, essere sottoposta precedentemente all'approvazione della Magistratura Civica, che può approvarla definitivamente, purchè non oltrepassi le L. 100 -- Se oltrepassi questa somma l'approvazione della Magistratura deve esser sanzionata dal Provveditore della Camera di Firenze.

168. Appone il suo visto a tutti i mandati di uscita emessi dal Computista per titoli di spese ordinarie, e consuete, come di provvisioni, provviste degli oggetti necessarj, passività annuali, pagamenti di doti, restituzioni di depositi, o pagamento di frutti sui me-

desimi, e per le riparazioni di fabbrica e di affissi di sua competenza, e questi debbono essere subito pagati dal Camarlingo. Nei mandati per altro relativi a spese straordinarie, e rilevanti, per le quali sia intervenuta l'approvazione del Magistrato, deve essere riportata almeno per estratto la deliberazione Magistrale che le ha approvate, e senza di essa il Provveditore non deve apporvi il suo visto.

169. Fa il visto ugualmente al mandato generale, e complessivo della somma mensualmente pagata dal Camarlingo per i pegni ricevuti nel mese, ed all'altro mensuale delle somme pagate ai creditori di avanzi.

170. Firma tutti i mandati di entrata tanto per la riscossione delle rendite proprie del Monte, quanto per i depositi così giudiciarii, come amministrativi, e volontarj, ed il mandato mensuale, e generale delle somme incassate nel mese per le riscossioni dei pegni, e per le vendite fatte al pubblico incanto.

171. Invigila perchè il Camarlingo riscuota puntualmente alla scadenza le rendite del Monte, e paghi i frutti dei depositi o altri che fossero dovuti.

172. Deve vigilare affinchè in ciascun mese dell'anno sia scrupolosamente eseguito col metodo indicato nell'articolo 190. lo spoglio dei pegni che cadono in vendita, quale fa eseguire col metodo, e colle limitazioni prescritte al Titolo — *Del vendere i Pegni.*

173. Assiste personalmente alla numerazione del denaro esistente in cassa, ed alle altre operazioni necessarie alla confezione dei bilanci mensuali; ne procura la relativa compilazione con quella del bilancio

annuale, e delle note di corredo che debbono accompagnarlo. L'uno, e gl'altri deve aver cura che sieno rimessi nel debito tempo alla Cancelleria Comunitativa accompagnandogli con quelle osservazioni, che creda opportune, e necessarie.

174. Oltre le revisioni mensuali deve il Provveditore farne nel corso dell'anno alcune straordinarie per constatare la puntualità, ed esattezza del Camarlingo, e per ordinare il Deposito nel cassone ferrato delle somme eccedenti. Deve inoltre visitare di tempo in tempo i magazzini facendosi rappresentare quei pegni che crederà opportuno facendogli anche stimare da una, o più persone intendenti, onde assicurarsi non solo della loro esistenza, e buona qualità, quanto ancora della regolarità degli imprestiti fatti su di essi dagli Stimatori. Se trovi qualche irregolarità sia nella cassa del Camarlingo, sia nei magazzini, sia nelle operazioni degli Stimatori, deve se è lieve ammonire quello che se ne fosse reso debitore, se grave darne immediatamente parte al Gonfaloniere per attender quello che verrà deliberato in proposito dal Magistrato. La relazione al Superiore di tali mancanze gravi non impedisce al Provveditore di ordinare la immediata sospensione dell'impiegato quando lo giudichi di assoluta necessità.

175. Il Provveditore invigila perchè tutti i libri tanto dell'amministrazione generale, quanto quelli dell'impegnatura siano tenuti in giorno, ed in piena ed esattissima regola.

176. Ha cura che l'archivio di cui conserva la chiave sia tenuto in ordine, e che vi vengano a suo tem-

po riposti tanto i documenti, e le giustificazioni dell'amministrazione generale, quanto i libri, e registri, e quant'altro ha servito all'uso degli impiegati durante l'impegnatura.

177. Assiste personalmente alle vendite procurando che i pegni siano esposti all'asta nel modo, e colle forme prescritte, e che vi sia mantenuto l'ordine, e la tranquillità.

178. Può fare assentare immediatamente dal Monte, e dalla banca delle vendite quegli impegnanti, e ricorrenti che turbino la quiete, e il buon ordine, o che per la loro mala qualità, o per ripetute trasgressioni al Regolamento, o per altre mancanze da lui riconosciute, abbiano meritato che fosse presa contro di loro una tal misura. Quando una tal pena debba esser prolungata oltre i quindici giorni deve il Provveditore prevenirne il Vicario Regio, e fare nel tempo stesso affiggere i nomi degli individui assentati od espulsi in una tabella esposta all'ingresso del Monte.

179. Quando per causa di malattia, o altro legittimo impedimento non possa intervenire al Monte deve prevenirne il Gonfaloniere, che se lo giudichi indispensabile nomina quello tra gli impiegati del Monte che deve temporariamente adempirne le incumbenze: fermo stante quanto si dispone al seguente articolo 192.

180. Il Provveditore può all'occasione adire il Tribunale per la esazione delle rendite, o dei capitali del Monte, e tutelare, e far rispettare i suoi diritti azioni e ragioni, ma se occorresse di contestare una lite contro chicchessia deve ottenerne l'approvazione o

la permissione dal Magistrato Comunitativo, della di cui deliberazione deve poi esser reso conto per la superiore sanzione alla Camera di soprintendenza Comunitativa.

181. La trasgressione per parte del Provveditore del Monte a qualunque siasi dei doveri impostigli col presente Regolamento lo costituisce debitore in proprio, e responsabile al pio stabilimento dei danni, e pregiudizj che potessero derivarne.

TITOLO XVIII.

Del Computista.

182. Il Computista ha l' obbligo di tenere la scrittura dell' amministrazione generale del Monte per bilancio; i libri dei debitori, e creditori sì per i depositi che per le doti, e generalmente tutto quello che si referisce alla contabilità dello stabilimento.

183. Tiene pure un giornale di Cassa che serve di confronto al libro d'entrata, e uscita del Camarlingo, nel quale son registrate tutte le partite dell' amministrazione generale una per una, e quelle dell' impegnatura per somma complessiva di quello che siasi pagato, e riscosso nel mese.

184. Da questo giornale deve egli desumere gli elementi per la formazione dei bilanci tanto mensuali quanto annuali, i quali debbono ugualmente esser

fatti da lui. Il bilancio annuale deve esser corredato delle opportune note, e giustificazioni.

185. Nella occasione dei bilanci mensuali deve confrontare i sommati dei libri d'impegnatura del Camarlingo, del Massajo ec. Deve aver cura di verificare se nella redazione dei meriti siano avvenuti errori di qualche importanza per correggerli sia a carico dell'amministrazione, sia a carico dell'impegnante.

186. Fa tutti i mandati tanto d'entrata quanto d'uscita dell'amministrazione generale; e quelli mensuali dell'impegnatura, della riscossione, delle vendite, e del pagamento dei resti.

187. In ciascuno dei mandati oltre la formula generale a stampa come nella modula annessa di N.° 5. deve esprimere le cause delle riscossioni o pagamenti da farsi dal Camarlingo, ed annettervi quelle giustificazioni che potessero esservi relative.

188. Tiene il ruolo degli impiegati e riempe mese per mese il mandato a stampa del pagamento dei loro stipendj.

189. Tutti i mandati emessi dal Computista debbono esser firmati da lui, e muniti del visto del Provveditore.

190. Deve prender parte allo spoglio dei pegni caduti in vendita scrivendo sul libro Cancelliere tutti i pegni da vendersi per ordine progressivo col giorno in cui furon fatti. Il nome, cognome, e domicilio dell'impegnante, e la somma imprestata. Di fronte in separata colonna deve tirar fuori l'importare dei meriti dovuti su ciascun pegno, per poi aggiungervi,

seguìta la vendita, il prezzo ricavatone, ed interlineare sotto la partita respettiva, il nome, cognome, e domicilio del compratore.

191. Assiste alle vendite tenendo il libro Cancelliere, e notandovi per ogni pegno venduto il nome, e cognome del compratore, e la somma per la quale il pegno, è stato liberato. Forma i mandati per le vendite affinchè il Camarlingo possa esattamente riscuotere quanto è dovuto, e dopo il riscontro, e confronto con i libri del Massajo, dello Scrivano, e del Tromba, esamina se la somma generale della vendita del giorno concorda con quella di cui il Camarlingo si è dato debito formandone un mandato generale firmato da esso, dal Provveditore, e dallo Scrivano.

192. Quando il Provveditore non possa per legittimo impedimento assistere personalmente allo spoglio dei pegni che cadono in vendita, deve in suo luogo intervenirvi il Computista, il quale firma altresì la tabella da esporsi al pubblico; supplisce in eguali circostanze il Provveditore alla vendita dei pegni vigilando onde tutte le prescrizioni del presente Regolamento siano in quella adempite.

193. Al principio dell'anno deve compilare con i libri d'amministrazione il dazzaiolo dei debitori del Monte sì per capitali che per frutti, e passarlo al Camarlingo, onde ne faccia a tutto suo rischio la regolare esazione.

194. Deve fare ad ogni richiesta del Provveditore lo spoglio dei debitori, e creditori dell'amministrazione, e tutte le operazioni numeriche occorrenti per il pio stabilimento, e disimpegnare tutte le ingerenze rela-

tive alla scrittura ed alla contabilità del Monte

195. Il Computista non può levare dal Monte nè libri nè documenti, neppure per utilità, e servizio del Monte, ma deve disimpegnare tutte le sue incumbenze nel locale del Monte stesso.

TITOLO XIX.

Del Massajo.

196. I Massaj del Monte sono due, uno per Monte, e presiedono a vicenda l'uno alla rifinizione, l'altro alla impegnatura.

197. Il Massajo è il principale impiegato del Monte cui presiede, e gli altri impiegati tutti gli debbono in quello che riguarda le cose del Monte rispetto, ed obbedienza, salvo per quelli che si credessero aggravati il ricorso al Provveditore.

198. È responsabile del buon ordine, e della quiete del suo Monte, e prende all'uopo le misure necessarie per mantenerlo.

199. Invigila sulla condotta degli impiegati, sulla tenuta dei magazzini e la diligente conservazione dei pegni, e sulla esecuzione del Regolamento, dovendo avvertire all'occorrenza il Provveditore degli abusi, e degli arbitrj che potessero introdursi. A quest'oggetto deve visitare i magazzini affidati al Manipolo almeno una volta la settimana.

200. È responsabile della conservazione di tutti i pegni fatti nel Monte cui presiede tanto rispetto all'amministrazione, che rispetto ai terzi proprietarj, colla rivalsa peraltro contro il Manipolo per quelli ad esso consegnati dal momento però che lo Stimatore ne abbia fatta ad esso, ed al Manipolo respettivamente la consegna.

201. In caso di perdita di qualche pegno, o di smarrimento per qualunque causa il Massajo che ne è responsabile ne paga il prezzo al richiedente legittimo, secondo il valore che ne viene da questi giustificato concludentemente. Compete però ai Massaj il diritto di rivalersi contro quei soggetti che potessero in seguito essere scoperti colpevoli della perdita del pegno istesso.

202. Ritiene presso di se le chiavi delle stanze, e magazzini, nè può affidarle ad altri neppure momentaneamente senza permesso del Provveditore.

203. Assiste personalmente a tutte le tornate del Monte, e procurar deve di esservi anco prima dell'ora stabilita per non uscirne finchè le stanze, ed i magazzini non siano posti in ordine, e chiusi. Nei giorni in cui possa prevedere uno straordinario concorso è di suo dovere, dopo il consenso del Provveditore, di prevenire tutti gli altri impiegati di quell'ora, precedente alla solita, nella quale gli impiegati debban trovarsi nel Monte.

204. Deve impedire a qualunque persona estranea al Monte di introdursi dietro il banco, nelle stanze, o nei magazzini nei quali si conservano i pegni salvo l'ordine, che per giuste cause ne ricevesse dal Prov-

veditore. Non gli è permesso estrarre, nè lasciare estrarre da qualunque altro impiegato i pegni dalle stanze ove si conservano sotto qualunque pretesto se non siano effettivamente riscossi o caduti in vendita. Non può neppure darne vista a nessuno, meno il caso che ne occorresse una speciale verificazione per ordine regolare del Tribunale, o che ne fosse fatta ricerca nelle visite annuali, o straordinarie, che il Provveditore è in obbligo di fare a tenore del presente Regolamento, o in quelle che piacesse fare alle autorità superiori.

205. Gli è ugualmente proibito di servirsi anche momentaneamente per uso proprio, e di permettere che altri si serva di veruno dei pegni esistenti nel Monte.

206. Il Massajo non deve scrivere nè fare scrivere ad altro impiegato, fuori di quello a ciò destinato, veruna partita del campione, e molto meno cancellarne, o farne cancellare.

207. Deve scrivere, o fare scrivere dal suo ajuto a dettatura dello Stimatore il bullettino già preparato col numero d'ordine mensuale, e col mese, il giorno del mese in cui il pegno vien fatto, il nome, e cognome dell'impegnante (ed anche il domicilio se l'impegnante non abiti entro le mura di Prato) l'oggetto che s'impegna, o il primo capo con ec. se più saranno gli oggetti facienti parte dello stesso pegno, e la somma imprestata tanto in lettere che in numeri. Contemporaneamente scrive, o fa scrivere al bugiale di fronte al numero d'ordine mensuale la somma imprestata notando il giorno del mese al primo

pegno fatto nella giornata. A lato della partita del bugiale nota con un O. i pegni che debbono rimanere nella di lui custodia, e con un Cª quelli da involtarsi in carta e da custodirsi egualmente da esso per distinguerli da quelli, che debbono essere consegnati al Manipolo.

208. Ogni trenta pegni fa momentaneamente sospendere l'impegnatura, tira la somma della pagina del bugiale, e facendola ugualmente tirare dallo Scrivano per le pagine del campione che vi corrispondono, osserva se queste si trovano concordi, onde conoscere subito se nelle partite vi fosse corso un qualche errore e farlo rettificare prima che dal Camarlingo siano effettuati i pagamenti che vi si riferiscono.

209. Terminata l'impegnatura riceve dallo Stimatore in consegna i pegni d'oro, ed argento, gioje, e quelli in carta, ed assiste alla consegna che lo Stimatore fa al Manipolo di quelli di rami, e panni ec. È in facoltà sua di verificare per mezzo del campione tutti quei pegni sui quali nascesse dubbio sia per quantità, sia per errata attaccatura di linguella, dovendo dopo la fatta consegna rimanere responsabile per se, e per il Manipolo della identità, e qualità del pegno tale quale è descritto al campione.

210. Colloca in seguito al suo posto i pegni d'oro, d'argento ec. a lui più specialmente consegnati, ed invigila perchè il Manipolo disponga ai loro luoghi, e con la conveniente regolarità i pegni ad esso consegnati.

211. Ritiene i bullettini riscossi nella giornata, gli passa sotto la giornata corrente al libro di entrata

secca, notandovi per ciascun pegno il numero d'ordine mensuale della riscossione, l'importare dell'imprestito, e quello dei meriti. In seguito disposti i bullettini per l'ordine mensuale, e per la serie dei mesi dell'impegnatura cancella di fronte al bugiale i pegni, che sono stati riscossi, notando la pagina del libro del Camarlingo a cui sono stati passati. Alla fine del mese confronta col Camarlingo le somme parziali, e quella generale delle riscossioni del mese per vedere se esse concordano precisamente insieme, e farne spedire il mandato generale di entrata.

212. I bullettini riscossi, e già cancellati dal Massajo al suo libro di uscita, o del bugiale sono da lui passati allo Scrivano del campione, onde egli possa farne sollecitamente la cancellatura regolare anche al campione. In seguito sono da lui ritirati, e conservati in filza ben custoditi e per ordine di numero mese per mese, perchè possa essere all'occorrenza facile farne riscontro.

213. Il Massajo rassegna o in persona, o per mezzo di altro impiegato i bullettini che debbono esser riscossi, scrivendo a tergo di essi il nome, e cognome del riscuotente, come pure se abiti fuori delle mura della città e quindi in basso del bullettino medesimo segna l'importare dei meriti dovuti passandolo in seguito al Camarlingo. Restituitogli poi da questo, riscosso, e passato, fa la restituzione del pegno corrispondente da se, o per mezzo del suo ajuto, se si tratta di pegni d'oro ec. a lui più specialmente affidati, o la fa fare dal Manipolo per i pegni che esso tiene in consegna.

214. Quantunque il Massajo non sia passibile delle perdite che possono verificarsi nella vendita dei pegni, perchè sebbene responsabile, e debitore di faccia all'amministrazione del Monte, ha però la rivalsa corrispondente contro lo Stimatore, non ostante deve invigilare perchè lo Stimatore non presti sui pegni somma maggiore di quella che potessero meritare a tenore del Regolamento, e qualora conosca che lo Stimatore non si uniformi a tali disposizioni deve darne parte al Provveditore, il quale prende le misure opportune per obbligare lo Stimatore o a fare riscuotere tali pegni, o a diminuire le somme da imprestarsi, e nel caso di ripetizione di simili abusi per parte dello Stimatore può il medesimo Provveditore sospenderlo dall'esercizio delle sue funzioni con lo stesso obbligo ingiunto dall'articolo 149.

215. Terminata l'impegnatura, e cominciato il tempo della rifinizione del Monte, il Massajo fa lo spoglio dei pegni che sono già stati un anno nel Monte per eseguirne la vendita. Deve osservare che sia veramente scaduto l'anno della seguita impegnatura, perchè egli sarebbe obbligato a reintegrare di tutti i danni, e pregiudizj il proprietario di un pegno posto in vendita avanti il termine dell'anno.

216. Riscontrando sul suo bugiale in confronto col campione i pegni più antichi di un anno, e non cancellati scrive sulla sua vacchetta delle vendite per ordine progressivo i pegni da vendersi, notando solamente il numero, e il giorno del mese in cui il pegno fu fatto, l'oggetto o principale oggetto impegnato, e la somma imprestata secondo l'annessa modu-

la di N.° 6. Nel tempo stesso ha cura che la medesima nota identica di pegni venga trascritta dal Computista al libro Cancelliere, dal Tromba al suo libro proprio, e dallo Scrivano per la tabella da affiggersi alla porta del Monte nel modo peraltro indicato dal presente Regolamento.

217. Fatto lo spoglio dei pegni caduti in vendita, ritrova nella sua stanza i pegni d'oro ec. già portati sul libro delle vendite, e procura che il Manipolo ritrovi e metta in ordine quelli che ritiene in custodia nella medesima condizione.

118. Assiste personalmente alla vendita avendo cura che i pegni siano stati diligentemente ripesati o misurati dallo Stimatore prima che siano posti sulla banca. Nota nel libro delle vendite i pegni che sono stati riscossi dopo esservi stati registrati segnando di fronte la pagina del libro del Camarlingo cui sono stati passati, e procura che siano radiati dal libro Cancelliere, e su quello del Tromba, come anche sulla tabella esposta al pubblico,

219. Seguìta la vendita, pegno per pegno scrive sul suo libro intercalando fra le partite registratevi, e nel modo che resulta dalla citata modula di N.° 6. il nome e cognome del compratore, più in apposite colonne la somma per la quale il pegno era stato fatto, e quella per la quale è stato venduto. Questa repetizione in altra colonna della somma per la quale era stato fatto il pegno, mentre era stata già segnata nell' atto dello spoglio dei pegni non cancellati, ha per oggetto di permettere di tirar la somma nel libro delle vendite anche della sorte dei pegni che si

vendono, ciò che rimarrebbe altrimenti difficile a farsi a cagione del numero dei pegni che può essere stato riscosso dopo lo spoglio.

220. Quando il pegno non sia venduto perchè non sia rimasto salvo, o perchè ne sia stata sospesa la vendita per ordine del Provveditore, o dello Stimatore il Massajo deve segnare nel suo libro - non venduto - nel luogo stesso in cui avrebbe segnato il nome, e cognome del compratore se fosse stato venduto.

221. Nota sul bugiale di fronte al numero del pegno venduto un semplice V: onde tutte le partite in esso portate rimangono chiuse di contro dal segno respettivo della vendita, o della riscossione.

222. Manda i pegni alla banca per ordine di numero, e non saltuariamente, non potendo far sospendere la vendita di alcuno senza permesso del Provveditore.

223. Rimane a cura del Massajo o del di lui ajuto la preparazione dei così detti mandatini in ordine ai quali il Camarlingo paga le somme da imprestarsi. Essi debbono avere al momento di esser posti in opera già scritto il numero d'ordine del mese corrispondente a quello dei bullettini, delle linguelle, del campione, e dei libri di uscita del Massajo, e del Camarlingo.

224. Il Massajo deve conservare per gl'usi che potessero occorrere le linguelle che stavano attaccate ai pegni venduti.

TITOLO XX.

Del Camarlingo, e suo Ajuto.

225. Il Camarlingo, è debitore delle somme affidategli in quantità, ed in specie, ed è responsabile per la conservazione di esse alla pari dei pubblici cassieri. Quindi ogni deficienza, quantunque piccola, che si trovi nel confronto fra i libri di scrittura, e l'effettivo numerario, forma vuoto di cassa.

226. Tiene al corrente di giorno in giorno tutti i libri tanto d'entrata che di uscita registrando regolarmente tutti i mandati che gli vengono spediti nei modi prescritti dal presente Regolamento.

227. Per l'amministrazione generale ha un libro di cassa per entrata, e uscita nel quale registra tutte le riscossioni, ed i pagamenti fatti in ordine ai Mandati speditigli dal Computista, e visti dal Provveditore per depositi, doti, e per qualunque altro titolo formante per lui entrata, o uscita; anche dei pagamenti fatti da lui per l'impegnatura, o per gli avanzi, non che delle riscossioni fatte per il ritiro dei pegni tanto ripresi dai proprietarj, che venduti alla banca, deve riceverne alla fine di ogni mese regolari mandati che riassumano quello che per i predetti titoli è stato nel corso del mese riscosso, o pagato.

228. È responsabile anche della identità, e conservazione delle somme, che sono depositate nel casson

ferrato.

229. Perciò che riguarda l'impegnatura, il Camarlingo tiene tre libri differenti, che uno per l'uscita, e gli altri due per l'entrata, uno per le riscossioni l'altro per la vendita dei pegni. Nel primo nota secondo il mandatino, che gli è stato accompagnato al bullettino del pegno fatto, il numero d'ordine del mese, e la somma imprestata; nel secondo nota ugualmente il numero del mese, il numero d'ordine del mese stesso, che trova nel bullettino, la somma che egli ne ritira tanto per capitale, quanto per meriti in due distinte colonne, nel terzo in fine col numero del mese, e quello del bullettino, la somma che nella vendita è stata ricavata dal pegno, la somma, che era dovuta al Monte tanto per la sorte, quanto per i meriti, e per le tasse, si fissa, che di vendita, e la differenza fra il dovuto, ed il venduto che costituisce a favore, o contro l'impegnante l'avanzo, o la perdita, il tutto secondo le tre differenti - module - segnate coi N.° 7. 8. e 9.

230. Per il pagamento delle somme da imprestarsi sopra i diversi pegni il Camarlingo confronta il bullettino da emettersi col mandatino di uscita, che lo accompagna per evitare il caso di errore a carico dell' impegnante, o del Monte; per far ciò più sicuramente chiama a nome l'impegnante dimandando qual somma deve ritirare, la paga se la trova concordare con quanto è scritto nel bullettino, e nel mandatino, e la registra al suo libro di uscita al numero d' ordine del mese già preparato. Qualunque difficoltà nasca sul pagamento deve schiarirla subito

dietro verificazione sul campione, senza di che rimane a suo carico ogni pagamento fatto per somma maggiore di quella dovuta. Contemporaneamente al pagamento dell' imprestito consegna all' impegnante il bullettino corrispondente.

231. Per le riscossioni chiama, dietro la ispezione del bullettino rassegnato, e su cui sono stati notati i meriti dovuti fino al giorno dell' effettivo pagamento, il nome della persona che lo ha rassegnato, e si fa pagare la somma dovuta per l' importare della sorte, e per i meriti.

232. Non deve ricevere i bullettini dalla mano del riscuotente, ma da quella dell' impiegato che è incaricato di rassegnarli per evitare il caso che i meriti fossero stati calcolati in tempo precedente, e non rappresentassero quindi i frutti dovuti al giorno della effettiva riscossione del pegno. Tostochè il Camarlingo abbia riscosso l' importare della sorte, e dei meriti registra il bullettino al suo libro d' entrata nel modo detto di sopra, e fatto sul bullettino medesimo prima un segno di convenzione che consiste in un P. majuscolo nella parte sinistra inferiore del bullettino nota nella parte superiore a sinistra il numero d' ordine della riscossione del mese, e quello della pagina del suo libro d' entrata nella quale il bullettino riscosso è stato registrato. In seguito passa i bullettini in tal modo registrati a quelli che hanno respettivamente i pegni in custodia perchè siano da essi restituiti.

233. L' apposizione del numero della riscossione del mese con quello della pagina, ciò che dicesi la ca-

tena, importa per il Camarlingo l' obbligo per la somma segnata nel bullettino tanto per la sorte che per i meriti, libera i custodi dei pegni che li restituiscono da ogni responsabilità, anche che tale inscrizione, che dicesi passatura, fosse stata fatta senza riceverne l'equivalente pagamento. Il Massajo o respettivamente il Manipolo, che restituisce un pegno sopra un bullettino che non abbia tale inscrizione, o come dicesi volgarmente, che non sia passato, resta responsabile verso il Camarlingo della somma dall' impegnante dovuta tanto per sorte quanto per meriti.

234. Deve il Camarlingo farsi pagare dai compratori dei pegni venduti la somma per la quale ciascun pegno è stato liberato, più la tassa dovuta per la vendita, registrandola immediatamente al suo libro di entrata per le vendite.

235. Se vuole aver fede del prezzo a qualche compratore in seguito di una caparra, che gli venga rilasciata può farlo alle condizioni prescritte agli articoli 83. 84. e 85. Rimane però immediatamente responsabile dell' intiera somma, che forma il risultato della vendita di quel giorno.

236. Tutti i libri come sopra da esso tenuti debbono esser sommati regolarmente pagina per pagina, e le somme riportate in una vacchetta, che tiene per ciascun libro, dopo però averle verificate, e trovate concordi con quelle dei libri di confronto degli altri impiegati, per servirsene ai riscontri tanto giornalieri quanto mensuali ordinati dal Regolamento, e perchè ne sieno fatti i mandati regolari del mese sia d' entrata sia d' uscita.

237. Il pagamento delle somme dovute per gli avanzi dei pegni venduti si fa sempre dal Camarlingo del Monte che rifinisce, tanto per gli avanzi della ragione che attualmente si rifinisce quanto per quelli non prescritti delle ragioni precedenti.

238. Il Camarlingo esige i crediti del Monte tanto per capitale, quanto per frutti in ordine al dazzajolo che riceve dal Computista al principio dell'anno, e si rende debitore in proprio delle somme che avrebbe dovuto riscuotere, quando non abbia praticato in tempo le dovute cautele por ottenere i relativi pagamenti fino alla escussione inclusivamente per li atti del Tribunale dei debitori, e loro mallevadori.

239. Nel caso che gli atti non abbiano potuto fargli ottenere pagamento deve far constare della insolventezza dei debitori per ottenere lo sgravio delle partite posteli a carico nel dazzajolo.

240. Non può ritenere nella cassa a mano, compresa quella del suo Ajuto, somma maggiore di lire settemila; ma essendo invalso l'uso di porre i denari nel casson ferrato per sacchetti di scudi 500. -- così il Camarlingo non si riguarda in colpa se la somma che abbia in cassa non sia superiore alli scudi 1500. -- ossia un intiero sacchetto oltre la somma considerata come necessaria per il movimento giornaliero delle imprestanze anche più forti.

241. Il Camarlingo non deve tenere in cassa altre somme proprie, od altrui, che non appartengono al Monte. Ogni somma che si trovasse superiore a quella che deve effettivamente essere in cassa in ordine ai libri, ed oltre un semestre dello stipendio dovu-

togli cade in *commissum* a carico del Camarlingo, ed a benefizio dello Spedale viciniore.

242. Il Camarlingo deve procurare di pagare le imprestanze in buona moneta, e con minori spezzature gli sia possibile, per evitar gli sbagli, e per la più facile contazione a persone per ordinario idiote, di poca pratica, e molta diffidenza. Ha per altro il diritto di riscuotere ugualmente in buona moneta, e può ricusare a piacer suo, per grosse somme moneta minuta specialmente in certi giorni di gran concorso.

243. Egli non è obbligato a ricever monete, che non abbiano corso legale in Toscana; deve poi pagar sempre in moneta Toscana, e legale. Sono a carico di esso tutti i danni che possono derivare alla cassa per monete mancanti di peso, o perdenti nel cambio, come qualunque diminuzione dipendente da errore di calcolo o di numerazione.

244. Il Camarlingo paga lo stipendio respettivo a tutti gli impiegati dello stabilimento sul ruolo stampato conforme alla modula che si annette sotto N.° 10. ritirandone le ricevute al posto loro, nel ruolo medesimo. Questo pagamento vien fatto nel dì 16. di ciascun mese, o nel giorno successivo quando in quello non sia aperto il Monte. Si paga allora lo stipendio mensuale nella sua integrità, e per la somma generale che ne risulta vien spedito il correspettivo mandato nel solito modo.

245. I pagamenti di stipendi o provvisioni che il Camarlingo fa senza mandato regolare, ed in tempo anteriore a quello fissato dall' articolo precedente ri-

mangono a tutto di lui carico, e non lo esimono dalle gravi conseguenze che porterebbe per esso un vuoto di cassa. Solo per tolleranza sono ammessi quei pagamenti che egli abbia fatti ai diversi ministri, ed inservienti della metà del respettivo loro stipendio prima del dì 16. di ciascun mese ritirandone ricevuta provvisoria da conguagliarsi peraltro necessariamente nel pagamento dello stipendio dovuto all'impiegato o inserviente nel giorno 16. del mese.

246. Non è ammessa al Camarlingo veruna ricevuta fatta provvisoriamente da un manifattore, o da un fornitore del Monte anche effettivamente creditore, quando non sia accompagnata dal relativo, ed indispensabile mandato regolare.

247. Il Camarlingo deve essere consultato in proposito della scelta del di lui Ajuto, e deve prestare espressamente il suo consenso per l'accettazione della cauzione che l'Ajuto deve dare nei modi soliti a lui, ed al Monte.

248. La tassa stabilita per i depositi volontarj che ritira il Camarlingo, e pone in entrata per la sua integrità cede per i due terzi a di lui favore, e gli se ne fa dal Computista mandato speciale a fine d'anno.

249. Il Camarlingo conserva in filza tutti i mandati tanto d'entrata, che di uscita per servire di prova al di lui rendimento di conti, ed al bilancio annuale, e così i mandati per il pagamento degli avanzi, ognuno col bullettino per il quale si è ottenuto un avanzo, ed i mandatini di uscita per il pagamento degli imprestiti.

250. All'epoca della compilazione del rendimento

di conti, e bilancio annuale li passa al Computista per essere conservati poi nell' archivio del Monte.

251. L' uffizio del Camarlingo è di riscuotere, come è detto di sopra, tutto il denaro appartenente al Monte, e derivante dalle sue entrate particolari, o da depositi, dalle riscossioni, e dalle vendite, di ritenerlo in luoghi destinati, e di fare tutti i pagamenti che possono occorrere per il medesimo.

252. Il Camarlingo paga, e riscuote per regola generale dietro i mandati del computista visti dal Provveditore: ma per i pagamenti, e riscossioni relativi all' impegnatura paga, e riscuote in ordine ai mandatini rilasciati dagli impiegati di ciò incaricati; e sulla ispezione dei bullettini colla rassegnatura dei meriti per formar poi alla fine del mese (o della vendita per quello che a questa si riferisce) il mandato generale delle riscossioni, e pagamenti.

253. L' Ajuto del Camarlingo disimpegna per quello si referisce alle operazioni della impegnatura, o della riscossione le incumbenze medesime del Camarlingo quali sono descritte nel presente Regolamento, sotto i medesimi obblighi e responsabilità. Riceve dal Camarlingo le somme occorrenti per la impegnatura, e paga ad esso quelle ricevute dalla riscossione. Tiene un registro regolare per segnarvi ogni riscossione o ritiro: esso è in doppio originale firmato da ambedue per ogni somministrazione, e ritiro secondo che l' uno, o l' altro si fa debitore della somma descritta. Questo registro deve essere appurato, e ripianata ogni differenza alla fine del mese, perchè nel bilancio mensuale il Camarlingo deve essere, e

resultare il solo debitore di tutte le somme esistenti nella cassa del Monte.

254. Il Camarlingo non deve somministrare al suo Ajuto altre somme, che quelle occorrenti per i giornalieri bisogni del Monte, e deve ritirare quelle che giorno per giorno gli vengono in mano in seguito delle riscossioni.

255. Le cauzioni che presta l'Ajuto del Camarlingo debbono essere approvate anche dal Camarlingo sotto la cui responsabilità il primo disimpegna le sue ingerenze.

TITOLO XXI.

Dello Stimatore.

256. Ciascuno dei due Monti ha uno Stimatore proprio responsabile delle sue operazioni sotto la cauzione da esso prestata in proprio, o per mezzo di mallevadore, il quale deve prestarsi anche in Ajuto del suo collega nei congrui casi, ed attribuzioni.

257. Lo Stimatore del Monte impegnante riceve i pegni da farsi sul banco comune in doppia fila, che una per i pegni d'oro, l'altra per i pegni di panni ec. e procede alla loro stima, e descrizione per ordine di presentazione; ordine che non li è mai lecito di alterare senza un ordine espresso del Provveditore che non deve darlo senza giusta causa.

258. Non riceve nè robe lane che appariscano attaccate dalle tignole, nè oggetti descritti all' articolo 32. senza le condizioni quanto ad alcuni in quello descritte.

259. Ha cura che i pegni siano involti, e custoditi convenientemente, e ricusa quegli oggetti che non sian difesi dal necessario involto.

260. Lo Stimatore tostochè abbia esaminato il pegno, ed assegnatogli a suo giudizio il giusto valore interroga l' impegnante per sentire quanto chiede su quello, e lo riceve nel solo caso che sia con esso d' accordo sulla somma da imprestarsi.

261. Dalla stima, e prima di determinare la somma da imprestarsi, deve esser detratto l' importare dei frutti per la durata intiera della condotta, giacchè la prima diminuzione della metà o del terzo, o del quinto sul prezzo intrinseco sta unicamente a cautelare il Monte da qualunque evento, e cambiamento sul valore assegnato in principio dallo Stimatore.

262. Non è lecito allo Stimatore di oltrepassare negli imprestiti le somme proporzionali alla stima stabilita all' articolo 37. nè vale la di lui responsabilità per esimerlo dalle regole ad esso prescritte in proposito: ma senza pregiudizio di essa può essere immediatamente richiamato dal Provveditore a far riscuotere o a diminuire gli imprestiti che fossero riconosciuti eccessivi.

263. Lo Stimatore non è tenuto ad equiparare l'imprestito che già fosse stato fatto in quello, o nell' altro Monte sul pegno stesso, ma può e deve diminuirlo quando lo creda giusto.

264. Non può ricevere obbligazioni personali dell' impegnante, o di chi che sia per somministrar loro una somma maggiore di quella che porti il valore intrinseco dell' oggetto impegnato al netto delle detrazioni stabilite. La contravvenzione al disposto del presente articolo autorizza il Provveditore a sospenderlo dall' impiego dandone parte al Gonfaloniere, ed al Magistrato, perchè sieno prese le misure giudicate opportune; ma lo Stimatore non vien mai riammesso all' esercizio del suo impiego finchè non abbia ripianato l' eccesso dell' imprestito fatto.

265. Se vengono presentati allo Stimatore per impegnarsi oggetti falsi per buoni, deve darne immediatamente avviso al Provveditore, ritenendo gli oggetti senza farvi imprestito. Il Provveditore deve giudicare se meritino di esser guastati, e restituiti all' impegnante, o resi liberamente attesa l' innocenza del proprietario.

266. Quando la falsità di un oggetto impegnato per buono venga a conoscersi nelle revisioni ordinarie, o straordinarie fatte dal Provveditore, o da altri superiori ne ricade la responsabilità sullo Stimatore, il quale oltre ad esser tenuto di reintegrare immediatamente il Monte della corrispondente perdita, deve giustificarsi per tutti quei rapporti, che possano interessare la polizia, e il buon governo.

267. La recidiva nella recezione di oggetti falsi o di imprestiti superiori a quelli regolarmente dovuti per parte dello Stimatore facendo presumere in esso il dolo, o la incorreggibilità, o grossolana imperizia, porta l' obbligo nel Provveditore di sospenderlo dalle

sue funzioni, e renderne officialmente informato il Gonfaloniere, e questi adunato il Magistrato procede a deliberare ciò che crede giusto, ed opportuno in proposito, salva la superiore approvazione.

268. Per evitare i dubbj sulla identità degli oggetti ricevuti dallo Stimatore, e da lui consegnati al Massajo per restituirgli, il primo può esigere dal secondo, quanto alle perle, diamanti, ed altri oggetti di considerabile valore, che sieno rinchiusi in uno scatolino da sigillarsi alla presenza del Massajo con bollo a tanaglia, che lo Stimatore ritiene presso di se. I pegni per i quali sia stata usata una tal precauzione non possono essere restituiti al proprietario, nè esposti all'asta pubblica se non che quando lo Stimatore si sia assicurato della integrità dell'apposto sigillo.

269. Lo Stimatore del Monte che rifinisce è obbligato ad assistere quello del Monte che impegna specialmente quando procede al ricevimento di pegni d'oro, o di altri oggetti preziosi, essendo tenuto sotto la sua responsabilità a rinvoltarli nel modo il più cauto, e ad apporre ad essi le linguelle respettive, ed è debitore delle conseguenze che possono derivare a carico del Monte, o degli impegnanti, di tutti gli errori commessi o nel rinvoltarli, o nell'apposizione delle linguelle.

270. Alla fine delle impegnatura lo Stimatore deve fare respettivamente al Massajo la consegna dei pegni d'oro, ed altri oggetti preziosi, ed al Manipolo quella dei pegni di panni, e rami ec. e ne rimane debitore, e responsabile fino a tale effettiva consegna nella quale se nascono dubbj al Massajo, o al Mani-

polo di mancanza, o di identità se ne deve fare il riscontro esatto sul Campione. La firma che lo Stimatore, e il Massajo col Manipolo appongono al registro del movimento giornaliero dei pegni serve sola a constatare il fatto della consegna, e della assunzione della intiera responsabilità dei pegni per parte del Massajo, e del Manipolo respettivamente.

271. Lo Stimatore del Monte che rifinisce, deve all'occorrenza, e dietro la indicazione che ne trova nel libro - Cancelliere - riscontrare misurare, e pesare esattamente i pegni soggetti ad una tale verificazione, che cadono in vendita, e segnare sulle linguelle il peso, e misura medesima per regola del Tromba, e degli acquirenti.

272. Quanto alle perdite rimproverabili allo Stimatore delle quali è tenuto a rimborsare il pio stabilimento debbono osservarsi le regole tracciate agli articoli 111. 112. e 113.

TITOLO XXII.

Del Manipolo.

273. I due Monti hanno ciascuno un Manipolo subalterno del Massajo specialmente incaricato della collocazione, e custodia dei pegni grossi, vale a dire dei panni tanto lini, che lani, rami, ferri ec. ed in generale di tutti quelli che non sono direttamente presi dal Massajo.

274. Il Massajo del Monte nel quale il Manipolo deve servire, deve esser sentito in proposito della sua elezione, e dichiararsi sodisfatto delle cauzioni, che propone per sicurezza della sua gestione prima che entri all' esercizio del suo impiego.

275. Il Manipolo prepara col numero d'ordine mensuale, e con quello del mese le linguelle che devono essere attaccate ai pegni osservando di alternare per essi la carta bianca colla turchina di mese in mese. I numeri ed in specie quello che si referisce al bullettino deve essere in cifre molto chiare, e visibili onde i pegni siano più facilmente trovati.

276. Il Manipolo nella contingenza dei casi deve prestarsi alla scrittura dei mandatini per l'uscita della impegnatura, ed alla rassegnatura dei bulletini colla formazione dei meriti dovuti.

277. Egli è incaricato del custodimento, e della conservazione di tutti i pegni, che passano nei magazzini sotto la sua responsabilità subordinata a quella generale del Massajo per tutti quanti i pegni si ricevono nel Monte cui presiede. È obbligato a reintegrare i terzi impegnanti, il Monte, ed il proprio Massajo dei danni che potessero loro derivare dalla perdita, o mancanza di un pegno a lui consegnato, o dei guasti che potessero resultare nei pegni medesimi per la cattiva sua manutensione.

278. Riceve dallo Stimatore la consegna dei pegni che deve custodire e rimane responsabile della loro identità ed integrità dal momento, che ha ricevuto questa consegna.

279. Fa trasportare dal suo Ajuto (senza però che

all'occasione possa pretendere di non fare egli medesimo il porto e riporto dei pegni dalla stanza di impegnatura ai magazzini, e viceversa) i pegni nei magazzini. Si occupa della loro collocazione prendendo quelle misure di distribuzione, e di separazioni, che giudichi per pratica opportune a più facilmente ritrovarli al bisogno. Questa collocazione però deve esser fatta in ore ed in giorni diversi da quelli nei quali è aperto il Monte agli impegnanti, quando le operazioni della impegnatura richiamano la persona del Manipolo a prestarsi a quello che più direttamente può occorrere per il sollecito disbrigo dei concorrenti. In questo caso la regola da seguirsi inalterabilmente è la obbedienza agli ordini che in proposito gli vengono trasmessi dal Provveditore, o dal Massajo.

280. Deve aver cura che i pegni siano bene disposti al loro luogo non gli lasciando per terra, anche caduti per caso, e deve all'occasione restringerli per dar luogo al collocamento dei pegni fatti successivamente.

281. Vigila allo stato dei magazzini per avvertire i guasti che possono cagionarvi il corso del tempo, o le intemperie delle stagioni tanto nelle tettoje quanto nelle finestre, giacchè tutti i deperimenti, o danni che possono derivare ai pegni o allo stabile per la di lui incuria vanno a tutto di lui carico.

282. Nelle restituzioni dei pegni il Manipolo segue la pratica prescritta al Massajo di chiamare il riscuotente per fargli dire il contenuto del pegno, e la somma per esso pagata, per aprirlo in sua presenza, e

restituire ciò che deve avere. Osserva di non staccare dal pegno la linguella fino all' effettiva consegna al riscuotente. Conserva le linguelle di tutti i pegni riscossi per istituirne all' occorrenza i necessarj riscontri. Queste linguelle debbono essere riunite per mese di riscossione, e tenute mese per mese separatamente.

TITOLO XXIII.

Dell'Ajuto del Massajo.

283. L' impiego d' Ajuto del Massajo è istituito per la occorrenza del maggior lavoro che si verifichi nel Monte.

284. Quando al cessare del maggior lavoro un tale impiego non sia creduto più necessario, il Provveditore del Monte fa le sue proposizioni per la sospensione o soppressione del medesimo al Magistrato Comunitativo, il quale delibera salva la superiore approvazione.

285. L'impiegato una volta prescelto può essere successivamente confermato, ed ha anzi diritto di esser preferito a qualunque altro postulante, purchè non abbia demeritato la fiducia, e ciò sia che si tratti di conferma, sia che si tratti di ripristinare l' impiego dopo che per qualche anno si fosse creduto di poterlo risparmiare.

286. La cauzione che detto impiegato deve prestare al Massajo, ed al Monte per sicurezza del buono, e fedele esercizio delle sue incumbenze dura quanto l'impiego, e le conseguenze che dall'impiego stesso possono derivare al Monte, agli impiegati superiori, e ai terzi.

287. La cauzione deve essere riconosciuta abile, ed idonea dai due Massaj a sussidio dei quali l'Ajuto medesimo viene istituito.

288. L'Ajuto del Massajo deve intendersi dato al Massajo del Monte che impegna come quello che riunisce gl'oneri dell'impegnatura, e quelli della riscossione comune all'altro Massajo senza pregiudizio dell'incumbenze che possono essergli affidate nella contingenza dei casi dal Provveditore.

289. Le incumbenze che più specialmente si intendono affidate all'Ajuto del Massajo sono fra quelle attribuite al Massajo del Monte impegnante riportate al titolo XIX. del presente Regolamento, e sono in sostanza le seguenti.

La formazione del bullettino da trasmettersi all'impegnante.

La trascrizione al bugiale delle somme date su ciascun pegno.

La formazione delle somme pagina per pagina, o trentina per trentina, ed il confronto di esse con quelle identiche del campione.

Il confronto di queste somme con quelle corrispondenti del libro del Camarlingo, e la trascrizione del resultato giornaliero di esse al Registro del movimento dei pegni, notando in esso altresì il numero

dei pegni fatti nella giornata, la somma totale per cui sono stati fatti, e la distinzione di quegli consegnati al Massajo, e di quelli che restano consegnati al Manipolo.

Il tutto nei modi voluti, e descritti al titolo indicato.

290. L'Ajuto del Massajo deve inoltre supplire al Massajo all'occorrenza, ed alle di lui richieste, tanto per la restituzione dei pegni d'oro, quanto per la rassegnatura dei bullettini da riscuotersi, in quanto le incumbenze come sopra ad esso affidate gliene lascino il tempo.

TITOLO XXIV.

Dello Scrivano.

291. Vi è uno Scrivano per ciascun Monte il cui obbligo principale consiste nello scrivere le partite al campione, e quindi a suo tempo cancellarle.

292. Lo Scrivano del Monte che impegna deve tener preparati per il Massajo i bullettini occorrenti per la impegnatura giornaliera dopo avervi scritto il mese nel quale il pegno sarà venduto il seguente anno, il numero del mese corrente, ed il numero d'ordine del bullettino ricominciante ogni mese. Anche il nome del mese deve essere scritto preventivamente dal-

lo Scrivano riempiendo il vuoto a tal uopo lasciato nei bullettini stampati.

293. Egli scrive a dettatura dello Stimatore sul suo libro o campione preparato col solo numero d'ordine del mese, a principio il giorno in cui il pegno si fa, e quindi pegno per pegno il nome, cognome, e domicilio dell'impegnante (ferma sempre la consuetudine di lasciare il domicilio per quelli che abitano dentro le mura di Prato) il nome del padre, o del marito dell'impegnante, e la esatta descrizione di tutti gli oggetti che compongono il pegno, col peso o misura nei congrui casi, la qualità, il colore, e lo stato di conservazione in cui trovasi, e finalmente la somma che vi è stata prestata sopra scritta prima in lettere poi in cifre arabe in modo da poter esser sommate a fin di pagina.

294. Le partite scritte al campione non debbono avere nè ritocchi nè cancellature, e una partita errata deve esser rifatta intieramente, prendendo cura che sia rifatta ugualmente nei libri, e polizze corrispondenti, ma non mai corretta in verun modo.

295. Quando è stata di nuovo scritta una partita per cattiva dettatura, o intelligenza quello che ha dato causa all'errore deve pagare al Camarlingo la minima tassa fissa, cioè un quattrino, che vien passato ad entrata nei modi soliti.

296. Le pagine del campione sono sommate due per due sempre l'una di fronte all'altra. Due di esse equivalgano ad una fila dei libri del Massajo, o del Camarlingo, onde potersi confrontare somma per somma con quelle degli altri libri.

297. Il campione è custodito gelosamente sotto chiave dallo Scrivano, nè deve darne ispezione fuori che agli impiegati del Monte, e solamente per i rapporti di servizio.

298. Oltre il campione tiene una vacchetta nella quale giorno per giorno riporta le somme delle doppie pagine per ricavarne poi i sommati generali ogni fine di mese.

299. Se lo Stimatore non detti i pegni con sufficiente chiarezza, ed esattezza deve lo Scrivano richiamarlo all' ordine, e farne rapporto al Provveditore quando tali irregolarità continuino, nonostante l' avvertimento.

300. Lo Scrivano ha solo il diritto di rifare i bullettini smarriti, o resi incapaci di scrivervi, ritirandone l' emolumento stabilito dagli articoli 66. 68. ma uniformandosi strettamente alle prescrizioni, che sono state fatte in proposito di questa rinnuovazione.

301. Lo Scrivano cancella nel luogo prescritto, e come nell' annessa modula di N.° 11. i pegni che vengono riscossi tostochè gli siano passati i bullettini dal Massajo. A questo oggetto nota solamente di fronte al numero d' ordine del pegno il così detto numero di catena, quello cioè che corrisponde alla pagina del libro, e al numero d' ordine mensuale del Camarlingo, e che egli trova notato sul bullettino riscosso nella sua parte superiore sinistra.

302. La cancellatura dei bullettini deve esser fatta dallo Scrivano il più presto che gli sia possibile, e deve esser cura del Provveditore d' invigilare che lo Scrivano non abusi di quel comporto che le circo-

stanze rendono necessario per la esecuzione di tale cancellatura.

303. Lo Scrivano del Monte in rifinizione deve più particolarmente separare giorno per giorno i bullettini riscossi appartenenti al mese di cui si eseguisce la vendita, metterli in catena per la cancellatura, ed effettuarla subito. Passa immediatamente al Massajo i bullettini cancellati per la cancellatura al bugiale cosicchè l'uno, e l'altro sieno sempre in ordine con la cancellatura all'occasione di levare la vendita.

304. Lo Scrivano assiste allo spoglio dei pegni caduti in vendita, e forma la tabella di essi per affiggersi al pubblico. Assiste alla vendita, e nota in essa intercalando sulla tabella la vendita del pegno, il compratore, ed il prezzo; così nel libro intitolato - intavolatura dei pegni venduti - scrive il numero del pegno che si vende, la somma che vi fu prestata sopra, la somma dei meriti che sulla medesima è dovuta, e quindi la somma per cui il pegno è stato venduto, e la differenza fra il credito del Monte, ed il ricavato del pegno, che costituisce l'avanzo, o la perdita a favore, o a carico dell'impegnante.

305. Lo Scrivano del Monte che rifinisce deve fare i mandati per gli avanzi dei pegni, nel modo che il Camarlingo è obbligato a pagarli; e dei mandati che và facendo tien nota in una vacchetta per confrontare i resultati alla fine della giornata, e del mese. Deve pure cancellare le partite al libro dei creditori, o debitori per gli avanzi, o perdite che egli abbia impostati regolarmente subito dopo seguita la vendita.

TITOLO XXV.

Dell' Ajuto del Manipolo.

306. Vi sono nel Monte due Ajuti del Manipolo uno per ciaschedun Monte, l'ufficio dei quali consiste nel disimpegno delle faccende più grossolane, e più faticose del Monte.

307. L'Ajuto del Manipolo del Monte impegnante deve la mattina un'ora avanti quella stabilita per l'apertura del Monte andare a prendere alle abitazioni del Provveditore, o del respettivo Massajo le chiavi tanto esterne del Monte, quanto interne dei magazzini, e delle stanze ove si conservano i pegni. Riporta tali chiavi subito dopo la chiusura del Monte alle case dei respettivi impiegati, che le hanno in custodia. Il Manipolo ha la chiave della cassetta ferrata ove sono custodite le chiavi esterne del Monte, per aprirla e per estrarne le chiavi necessarie all'apertura delle porte esterne del Monte. Non ha però la chiave della cassetta ove si ritengono le chiavi delle stanze, e dei magazzini, che non deve uscir mai dalle mani del respettivo Massajo, che ha le chiavi stesse in custodia.

308. L'Ajuto del Manipolo del Monte che rifinisce ha l'obbligo di prendere la cassetta delle chiavi alla casa del proprio Massajo, e di riportagliele dopo la chiusura del Monte con tutte le ingiunzioni, e rego-

le di sopra prescritte per l'Ajuto del Manipolo del Monte impegnante.

309. Aperto il Monte deve uno degli Ajuti spazzare le stanze del Monte che servono al pubblico nell'impegnatura, e al bisogno quelle del Provveditore, e del Computista, ripulire i banchi, preparare i calamaj, mettere tutto in ordine, e al suo luogo, insomma prestarsi a tutto quello che è necessario per il basso servizio dello stabilimento.

310. L'Ajuto del Manipolo cuce gl' involti dei pegni di panni, ed a tutti i pegni grossi le respettive linguelle; ed è responsabile degli errori che potesse commettere nell' attaccatura delle medesime.

311. È suo obbligo speciale di trasportare tutti i suddetti pegni grossi nei magazzini, e di ajutare al tempo opportuno il Manipolo nel disporli al suo luogo; deve pure riportare dai magazzini nella stanza dell' impegnatura i pegni ritrovati dal Manipolo per restituirsi ai riscuotenti, o per vendersi.

312. È proibito severamente all'Ajuto del Manipolo d' interessarsi, e mescolarsi nelle impegnature, e riscossioni, o nelle vendite direttamente, o indirettamente, alla pena di essere per la prima volta sospeso dal Provveditore, ed in caso di recidiva remosso dall' impiego, premessa l' analoga deliberazione del Magistrato Comunitativo debitamente approvata dall'autorità superiore.

313. Gli è ugualmente proibito di prender danari da riscuotenti per conto del Camarlingo, e di esigere, o ricevere premj o mance dagli impegnanti per

cose relative al Monte sotto la pena stessa comminata nel precedente articolo.

314. Deve esser cura del Provveditore di distribuire le incumbenze come sopra attribuite all'Ajuto del Manipolo fra i due Ajuti, ordinando loro anche nella contingenza dei casi quello che giorno per giorno, e volta per volta debbano eseguire. Questi ordini possono essere ugualmente dati dai Massaj dei Monti respettivi, ed essi sono ugualmente tenuti ad osservargli, e ad eseguire quanto venga loro da essi comandato.

315. Anche la elezione dell'Ajuto del Manipolo deve esser fatta dal Magistrato nel modo, e forma prescritta per quella degli altri impiegati. Il Manipolo però ha diritto di esser sentito dal Provveditore prima che da esso sian fatte le necessarie informazioni per esternare la sua opinione sulla persona, e sulle cauzioni offerte dall'Ajuto, che necessariamente deve agire, ed operare in cose delle quali è responsabile.

TITOLO XXVI.

Del Tromba.

316. Le vendite del Monte si fanno all'asta pubblica per ministero di un Banditore, o Tromba al maggiore offerente.

317. Il Tromba ha prima della vendita impostato il suo libro per tutti i pegni da vendersi nella mat-

tina, notando sotto il giorno corrente, il numero d'ordine mensuale del pegno, e quello del mese con a lato l'oggetto, o il primario degli oggetti vendibili.

318. Prima della vendita deve fare appello al pubblico col suono della tromba.

319. Posto sulla banca il pegno ne diviene responsabile, ed è in obbligo per conseguenza di non perderlo di vista, mentre li attendenti se lo circolano per esaminarlo.

320. Nell'atto stesso che il Manipolo pone il pegno sulla banca riceve dal medesimo la respettiva linguella, e dichiara a tenore della medesima la qualità, il peso, e la misura del pegno da vendersi.

321. Raccoglie l'offerte che vengono fatte sempre a voce, e non per cenni, e le ripete volta per volta a voce alta, ed intelligibile, nè procede alla dichiarazione che il pegno stà per liberarsi dicendo - e una - senza averne ricevuto il consenso dallo Stimatore, nè deve aggiudicarlo senza prima aver ripetuto il prezzo dell'ultima offerta ricominciando a dire - e due - ogni volta che dopo averlo detto sia fatta nuova offerta maggiore, e non suonando la tromba che dichiari la liberazione senza essersi prima assicurato che altri non sia per offrire di più.

322. Non può ricevere le offerte da quelli che per mancanze gravi, o per precedente inesattezza fossero stati remossi dalla banca delle vendite per ordine del Provveditore, ed a più forte ragione per quello del Tribunale.

323. Non le riceve neppure da veruno degli impiegati del Monte, nè da qualche compratore imagina-

rio, e fittizio sotto nome del quale si nascondesse alcuno degli impiegati del Monte, o il Banditore medesimo.

324. Tostochè abbia liberato un pegno ne scrive sul suo libro di fronte al pegno medesimo il nome, cognome, e domicilio del compratore ed il prezzo per il quale è stato aggiudicato, dettandolo nel tempo stesso agli altri impiegati che tengono libri di vendita.

325. Non può vendere altri oggetti oltre quelli impegnati nel Monte, ed a norma del suo libro, e tabella relativa per ordine regolare, e non saltuario, salvi gl'ordini contrarj che ricevesse in proposito dal Provveditore. Egli deve assicurarsi della verità del pegno coll'ispezione della relativa linguella.

326. Ha cura che il pegno posto sulla banca ritorni nel mezzo dopo che gli attendenti ne abbiano fatto il conveniente esame.

327. Il Tromba non riceve dal Monte verun emolumento, ma solo riceve per ogni pegno posto in vendita i due terzi della tassa fissata sopra all'articolo 100. per diritto di vendita. Questa tassa gli vien pagata dal Camarlingo, che la incassa dal compratore col prezzo del pegno venduto.

328. Quando la esperienza dimostri che i due terzi degli emolumenti di vendita come sopra rilasciati al Tromba non gli costituiscano nell'anno un introito mensuale di lire dieci il Provveditore può fare la conveniente proposizione al Magistrato onde venga ad esso assegnata una indennità in supplemento che vi corrisponda.

329. Il Tromba alla fine della vendita deve invitare gli attendenti per la vendita successiva, e pubblicare fino a qual numero del mese i pegni saranno in quel giorno caduti in vendita.

330. Terminata la vendita deve confrontare il suo libro con quello degli altri impiegati onde accertarsi che non sieno incorsi errori sui prezzi per i quali i pegni sono stati aggiudicati, e correggere gli errori che vi fossero incorsi.

331. Non uniformandosi il Tromba alle regole come sopra trascritte può essere sospeso dal suo esercizio, ed anche secondo la qualità delle mancanze commesse assolutamente escluso, previe le solite interpellazioni necessarie alla esclusione degli impiegati.

TITOLO XXVII.

Degli Apprendisti.

332. Il Monte ammette in qualità di Apprendisti giovani di buona condotta, e di buona volontà tanto per gl'impieghi di contabilità, che per gli impieghi di custodia, e di stima; perchè facendo prendano capacità, e pratica per supplire agli impiegati, che temporariamente fossero impotenti a prestar servizio. Il loro numero vien limitato a due.

333. Gli Apprendisti possono essere ammessi dal Magistrato Comunitativo con suo formale partito sul-

la proposizione del Provveditore che deve far costare dell'approvazione, e del consenso dell'impiegato sotto il quale dovessero essere più specialmente adoprati.

334. Le funzioni di Apprendista sono gratuite. La Magistratura però sulla proposizione del Provveditore del Monte in veduta dell'utilità del servizio individualmente prestato da ciascuno Apprendista, e sempre che li avanzi dell'ultima condotta ne offrano il mezzo, può ogni anno stanziare a loro favore una discreta remunerazione, che deve però esser consentita con SOVRANA approvazione da impetrarsi nelle solite forme.

335. La qualità d'Apprendista non dà esclusivo diritto di prelazione per gli impieghi vacanti del Monte. Bensì la Magistratura deve aver per essi un riguardo, semprechè con la loro moralità, capacità, subordinazione, ed assiduità lo abbiano meritato.

TITOLO XXVIII.

Del Casson Ferrato.

336. Le somme che il Camarlingo si troverà in mano oltre le lire settemila delle quali è fatta menzione all'articolo 239. debbono esser poste in una cassa particolare, più fortemente difesa, ed assicurata che chiamasi il casson ferrato.

337. Il casson ferrato è chiuso con quattro chiavi,

tre delle quali servono alla porta esterna del medesimo, ed una all' interna. Delle prime tre una è ritenuta dal Cancelliere della Comunità, l' altra dal Provveditore, la terza come anche quella della porta interna dal Camarlingo.

338. Deve tenersi un registro per entrata, e uscita delle somme che si depositano, o che si ritirano dal casson ferrato, dimodochè facilmente possa vedersi quale è la somma che esiste nel casson medesimo. Questo registro deve tenersi in doppio originale, uno dei quali riman chiuso nel casson ferrato, e l' altro si tiene nella Cancelleria Comunitativa.

339. Ciascuna volta che occorra levare o riporre nel casson ferrato alcuna somma se ne segna la partita per ordine, e regola di tempo in ambedue gli originali del registro, e la partita deve esser firmata dal Cancelliere, dal Provveditore, e dal Camarlingo.

340. Le somme depositate nel casson ferrato lo sono in sacchetti chiusi, e con etichette a diligenza del Cassiere.

TITOLO XXIX.

Della Cassa.

341. La cassa del Monte è costituita dai capitali suoi propri, dai depositi regolari o irregolari che vi son fatti tanto da alcuni impiegati pubblici, quanto

dalle Comunità, e dai particolari, e dalle somme che potesse occorrere di ricevere ad imprestito per bisogni straordinarj, e pressanti dell' amministrazione.

342. Se occorra ricorrere ad un imprestito per supplire a qualche straordinario bisogno dell' amministrazione del Pio stabilimento, il Provveditore deve farne formale istanza alla Magistratura Civica, mostrandone la necessità. Quando vi sia veramente urgenza, e la somma da prendersi ad imprestito non ecceda le L. 5000. — e possa restituirsi dentro l' anno medesimo la Magistratura suddetta può in prevenzione autorizzare la formazione dell' imprestito dandone in seguito parte alla Camera di Soprintendenza Comunitativa. In mancanza dei sopra indicati estremi di urgenza, quantità, e durata, non può contrarsi verun imprestito senza la preventiva superiore autorizzazione.

343. In occasione di tali imprestiti il Magistrato Comunitativo deve sempre conoscere ed approvare le obbligazioni che la Comunità andrà a contrarre per mezzo del Provveditore del Monte, e le condizioni, e cauzioni conferibili nel caso.

344. Le cauzioni da concedersi al sovventore del denaro non possono giammai vincolare se non che il patrimonio particolare del Monte. Il Cancelliere Comunitativo ha l' obbligo preciso di vigilar sempre alla stretta osservanza di tali prescrizioni.

TITOLO XXX.

Dei Depositi.

345. La Cassa del Monte Pio di Prato è anche cassa di depositi tanto volontarj quanto giudiciarj, o amministrativi.

346. I depositi giudiciarj, e volontarj che vengono fatti nel Monte sono eseguiti colle forme, e nei modi ordinati dal Sovrano Rescritto de' 28. Maggio 1830. pubblicato il 3. Giugno successivo per i Monti di Pisa, e Livorno, che si trascrivono nei seguenti articoli.

347. I depositi di danaro contante ordinati dal Giudice debbono farsi nella cassa del Monte Pio. Sono ricevuti nella medesima anche i depositi volontarj destinati a tener luogo di pagamento o di cauzione a favore dei terzi; ad arbitrio del luogo Pio sono pur ricevuti quelli che alcuno volesse eseguire a proprio comodo, e per suo solo interesse.

348. L'atto di deposito è steso in doppio originale, l'uno per il Monte, l'altro per il deponente. Deve contenere la firma di questo, o di un suo procuratore speciale, e quelle del Camarlingo, e del Provveditore del Monte.

349. Per i depositi giudiciarj l'atto deve far menzione specifica della sentenza che l'ha ordinato che in copia autentica deve a cura del deponente essere

rilasciata al Monte. Per i depositi volontarj, e destinati a tener luogo di pagamento, o di cauzione l'atto deve esprimere con chiarezza le condizioni alle quali il deponente intende di subordinare il pagamento, o la restituzione. All'epoca della restituzione il Monte Pio può usare ed esigere quelle cautele, che creda opportune onde assicurarsi all'occorrenza della identità della persona del deponente, e delle altre interessate nel deposito.

350. I depositi volontarj da tener luogo di pagamento, o cauzione a favore di terzi, non possono senza il loro consenso essere restituiti al deponente, nè viceversa esser pagati ad essi senza la presenza ed approvazione del deponente o suo procuratore speciale che deve firmar l'atto di quietanza. Quest'atto deve contenere la dichiarazione del deponente di esser sodisfatto sulla identità della persona che ritira, e sulla regolarità del pagamento. Vien rilasciato alla cassa del Monte.

351. Questi depositi possono altresì pagarsi in esecuzione di sentenza emanata in contradittorio delle parti interessate non suscettibile di opposizione, o appello al sospensivo fermo stante l'obbligo dell'intervento al pagamento della persona del deponente, o di un suo mandatario speciale delegato da esso, o da sentenza del Tribunale a rappresentarlo in sua contumacia. È contumace quel deponente, che intimato legalmente dalla parte interessata non si presenta alla cassa nel giorno, ed ora indicata nell'atto di citazione. In questo caso si fa un processo verbale di non comparsa dal Camarlingo, che vien firmato

dal Provveditore, e dal Cancelliere Comunitativo.

352. I depositi ordinati dal Tribunale, ed i volontarj in origine, ma vincolati da susseguenti sequestri, o pronunzia giudicaile debbono essere dal luogo pio sfogati ai termini della sentenza, che venga emanata in proposito quando essa non sia suscettibile di appello al sospensivo o di opposizione per parte degli interessati citati nel relativo giudizio. Possono anco essere restituiti in seguito di un concordato di tutti gli interessati. Nell'uno, e nell'altro caso il Monte Pio può sempre esigere che la persona interessata al ritiro procuri l'intervento del deponente o di un suo rappresentante per gli effetti di che nei precedenti articoli.

353. La restituzione del deposito effettuato nei modi sopra trascritti, e con mandato del Provveditore opera di pieno diritto la liberazione del luogo pio, ancorchè il giudizio di graduatoria, o altro che abbia preceduto la sentenza da cui è stato ordinato il pagamento sia irregolare, o sia infetta di nullità non stata dedotta avanti il competente Tribunale con scrittura notificata al luogo pio prima dell'eseguito pagamento.

354. Se la sentenza abbia ordinato il pagamento della somma depositata sotto alcuna condizione, e se il deponente non voglia riconoscerla, o convenire della sua purificazione, il monte Pio ha diritto di esigere dalla parte interessata al ritiro, che provochi un decreto del Tribunale col quale venga dichiarato che le condizioni sono state adempite. È valido in questo caso il pagamento, ed il Monte liberato, to-

stochè tal decreto sia passato in stato di legittima esecuzione, o quando il deponente riconosca adempite le condizioni; il tutto però seguìto dalla regolare quietanza da rilasciarsi alla cassa.

355. Se occorra che il Cancelliere Comunitativo nella sua qualità di consultore legale del Monte debba prendere in esame qualche atto di deposito, o di restituzione percipe in ambedue i casi a carico dei terzi interessati e per ogni deposito l'onorario di L. 3. 10.--

356. Nell'atto di ciascun deposito giudiciario o destinato a tener luogo di pagamento o di cauzione in favore dei terzi il deponente deve pagare alla cassa del Monte la tassa stabilita dalla deliberazione Magistrale del dì 4. Luglio 1826. approvata col SOVRANO Rescritto del dì 24. del mese stesso che è la seguente.

Per le somme inferiori a L. 350. . . . L. 1. ---.---
Dalle L. 350. alle L. 700. . . . . « 2. ---.---
Dalle L. 700. a qualunque somma . . « 3. 10. . ---

La stessa tassa proporzionale deve pagarsi per i depositi volontarj fatti per restituirsi liberamente ad ogni richiesta del deponente.

357. La tassa rammentata in conformità della citata deliberazione Magistrale è dovuta per due terzi al Camarlingo, e l'altro terzo cede a benefizio dell'amministrazione del Monte.

358. Il Monte non corrisponde verun frutto nè sopra i depositi giudiciali, nè sopra i volontarj.

359. Il Monte Pio è in obbligo di ricevere a titolo di deposito fruttifero alla ragione del 4. per °/₀ all'anno tutte le somme provenienti da capitali soggetti a rinvestimento spettanti alla Comunità di Prato,

ai luoghi pii laicali in essa compresi, ed a quelli viciniori al Monte stesso.

360. Questi depositi avranno luogo nella cassa del Monte Pio, coerentemente alle disposizioni contenute nella circolare de' 2. Agosto 1819. e nei casi in essa contemplati.

361. Il Monte Pio deve altresì ricevere i depositi fatti dagli impiegati per le cauzioni loro, e quelli dei Notari e Ministri esattori del Registro, ed Aziende riunite compresi nel Circondario Giurisdizionale del Vicariato di Prato, e ne paga il frutto alla ragione del 4. per cento.

362. Il Monte riceve tutti questi depositi come impropri, e quindi si fa debitore di quantità, e non di specie. Nel caso di perdita per caso fortuito, o per forza maggiore i deponenti perdono pro-rata delle somme esistenti in cassa la totalità o parte proporzionale del loro deposito.

363. Tutte le Amministrazioni pubbliche che sono debitrici di doti conferite dal Magistrato per sorte, debbono depositarne l'ammontare nella cassa del Monte: il quale oltre al non corrispondere su di esse verun frutto viene a lucrare quelle doti che per qualunque causa vengono a caducare. Il deposito deve eseguirsi dal Capitolo del Duomo, dopo un anno dalla seguita collazione, e dalla Comunità, dalla pia Casa dei Ceppi, e dallo Spedale della Misericordia, e Dolce dentro un mese dallo stesso termine. Le amministrazioni predette pagano direttamente le doti che vengono a purificarsi nell'intervallo tra la collazione, ed il deposito.

364. Le doti sono nella contingenza dei casi pagate dal Monte Pio alle fanciulle dotate, e loro rappresentanti previo mandato emesso dagli amministratori delle doti suddette nelle forme consuete.

365. La caducazione a favore del Monte Pio delle doti tutte di collazione Comunitativa deve esser mantenuta e difesa dal Provveditore nei limiti del Regolamento per le doti del 22. Marzo 1785. Rimangono però eccettuate le doti delle compagnie soppresse, che non caducano a favore del Monte, ma a vantaggio delle fanciulle del Conservatorio delle Pericolanti di Prato in ordine al SOVRANO Rescritto del 23. Gennajo 1785.

366. Il patrimonio del Monte è obbligato a favore dei deponenti per la loro conveniente garanzia, e sicurezza, salve le sopra espressse dichiarazioni in proposito.

TITOLO XXXI.

Dei Bilanci mensuali, e annuali.

367. L'ultimo giorno del mese in cui il Monte stà aperto il Provveditore assistito dal Computista fa procedere alla chiusura di tutti i libri, e registri dell'impegnatura osservando se tutti fra loro corrispondono esattamente nel numero dei pegni fatti, e di quelli riscossi, e venduti, come delle somme dal Camar-

lingo incassate, e pagate. Presi i resultati i quali debbono confrontare con quelli del registro del movimento giornaliero della cassa, e dei pegni, il Provveditore procede alla contazione del numerario che si trova in cassa per riscontrare se il risultato concordi esattamente con il libro dell' amministrazione generale tenuto dal Computista. Quando tutto sia trovato in regola i libri vengono firmati dal Provveditore, e dal ministro che respettivamente li tiene. Da questo conteggio vien fatta copia a parte che contiene sommariamente tutte le operazioni tanto d' impegnatura quanto di cassa eseguite nel mese, e questo secondo la modula di N.° 17. viene trascritto al libro dei bilanci, e trasmesso a cura del Computista in copia firmata dal Provveditore, e dal Camarlingo al Magistrato per essere da esso approvato nella sua più prossima adunanza.

368. Il Gonfaloniere ed il Cancelliere Comunitativo, quando lo credano opportuno, possono assistere a questo conteggio, e numerazione.

369. È dovere del Camarlingo di farsi render conto dal suo Ajuto delle somme somministrateli prima della compilazione del bilancio mensuale dovendo egli solo rimanere debitore, e responsabile di fronte all' amministrazione al termine del mese.

370. Il denaro esistente nel casson ferrato non è riscontrato all' epoca di ogni bilancio mensuale, ma si deve stare alle somme verificate precedentemente sotto la responsabilità del Camarlingo.

371. Ogni anno almeno entro il mese di Marzo il Computista deve estrarre dai libri di amministrazione

e della scrittura da esso tenuta per bilancio il rendimento di conti dell' amministrazione annua ragionato e distinto secondo le regole di buona contabilità, e dimostrante coll' appoggio delle opportune giustificazioni, e documenti lo stato del patrimonio del Monte, il movimento dei debitori, e creditori tanto per depositi quanto per avanzi sui pegni venduti, ed il movimento giornaliero della cassa, che deve corrispondere, riassumendoli, con i resultati parziali dei bilanci precedentemente presentati alla fine di ogni mese.

372. Il bilancio annuale firmato dal Computista, e dal Provveditore, è trasmesso in doppio originale alla Cancelleria Comunitativa, perchè uno di essi sia presentato all' approvazione del Magistrato, e quindi conservato nell' archivio Comunitativo, e l' altro trasmesso alla Camera di Soprintendenza Comunitativa.

373. Tostochè il Magistrato abbia approvato il bilancio annuale del Monte deve il Cancelliere partecipare al Provveditore l' approvazione medesima, che vien trascritta al libro dei bilanci sotto il bilancio stesso.

374. La material redazione del bilancio deve essere al possibile uguale a quelle delle altre amministrazioni Comunitative ed eguale alla modula di N.° 17.

375. Ciascun anno alla fine di condotta si fa il bilancio della condotta medesima dal quale resulti mese per mese quello che è stato speso per imprestiti, o per avanzi pagati, e quello che è stato incassato per i pegni restituiti, o venduti. È chiaro che il risultato di questo bilancio deve essere la perfetta ugua-

glianza delle partite d'uscita per imprestiti, e delle partite di entrata quanto alla sorte per le riscossioni ed in esso il numero dei pegni riscossi, e venduti deve essere uguale a quello dei fatti nel tempo dell'impegnatura.

TITOLO XXXII.

Dei Libri di Amministrazione, ed Impegnatura.

376. Il Monte Pio tiene la scrittura della sua amministrazione generale per bilancio.

377. I libri del Monte servono, o per la sua generale amministrazione, o per le successive condotte d'impegnatura.

378. Ciascuno di essi è specialmente affidato all'impiegato che deve scrivervi, e nessun altro può ritenerlo o scrivervi senza il permesso del Provveditore, e sotto la responsabilità dell'impiegato che ne è incaricato.

379. I libri dell'amministrazione generale son tenuti dal Computista, o dal Camarlingo. Sono tenuti dal Computista: il campione dei conti generali, detto il campione segreto, nel quale sotto diversi titoli sono descritti tutti gli elementi dei quali si compone la scrittura in generale del Monte, ed a cui si referiscono tutti gli altri libri della scrittura: il libro dei debitori, e creditori dell'amministrazione, sia per som-

ministrazioni, per imprestiti, per depositi ec., e la totalità di quelli che hanno debito, o credito coll'amministrazione del Monte. Il libro delle creditrici delle doti per estrazione Comunitativa, o per collazione del Capitolo a misura che son versati nel Monte i fondi corrispondenti, per esserne spento il debito tutte le volte che vengon pagate, o che rimangono caducate sia per morte, sia per avere oltrepassata l'età.

380. È tenuto dal Camarlingo per quanto riguarda l'amministrazione generale il solo libro di entrata, e di uscita, che deve esser quanto alle partite uguale a quello tenuto dal Computista, e contenere gli stessi elementi appoggiati sulle medesime giustificazioni.

381. Questi libri sono tutti tenuti con le ordinarie regole di scrittura comuni ad ogni ben ordinata amministrazione.

382. I libri dell'impegnatura sono tenuti dallo Scrivano, dal Massajo, dal Camarlingo, e dal Computista.

383. A cura dello Scrivano deve esser tenuto il campione, che è il libro autentico dell'impegnatura. In esso lo Scrivano deve, conformandosi alla modula che si annette sotto N.° 11., descrivere tutti i pegni che giorno per giorno si fanno nel Monte. Ogni pagina deve avere 15. linee nelle quali debbono essere descritti 15. diversi pegni osservando di scrivere tra rigo, e rigo quella più lunga descrizione che non entra nel rigo corrispondente al numero. Non si incomincia il mese che dalla carta volta per comprendere sempre una trentina di numeri fra le due pagine che si

guardano, e che devono esser sommate insieme come corrispondenti ad una pagina, o fila dei libri del Massajo o del Camarlingo. Le trentine si mandano sempre regolarmente senza interruzione nè raddoppi per evitare qualunque possibilità di equivoco, e rendere più facile la formazione ed il confronto delle somme. Questo libro dopo la impostatura del numero del mese, e del numero d'ordine mensuale rigo per rigo, e quella del giorno d'impegnatura interlineato al principio delle giornaliere operazioni, deve essere intieramente scritto a dettatura dallo Stimatore nel modo indicato al titolo dello Scrivano, ma senza cancellature nè ritocchi dovendosi piuttosto annullare una partita, ed immediatamente riscriverla al numero successivo, anzichè dar luogo a difficoltà e ad equivoci per mezzo di cancellature, e ritocchi. Si deve però in tal caso osservare che tutti li altri libri come pure i bullettini, le linguelle, ed i mandatini si conformino al numero d'ordine del campione, annullando ciascuno il numero d'ordine corrispondente. Sul campione debbono a suo tempo esser cancellate tutte le partite sia col segno della riscossione sia con quello della vendita.

384. Lo Scrivano tiene ugualmente un libro in cui nelle vendite segna pegno per pegno il mese, ed il numero del mese cui il pegno appartiene, la sorte che vi è stata sopra imprestata, i meriti sulla medesima dovuti, il prezzo che se ne è ricavato nella vendita, l'avanzo, o la perdita che ne è derivata. Tutto questo in distinte colonne conforme alla modula N.° 12. osservando che non è necessario un nu-

mero determinato di partite per pagina, e che le somme debbono farsi per tutte le vendite fatte nel medesimo giorno.

385. È pure affidato allo Scrivano il libro dei creditori per avanzi, e debitori per perdite, che imposta subito dopo accaduta la vendita per ordine di tempo ed in modo facile a trovarsi per mezzo di un repertorio di nomi. In esso dopo il nome del creditore o del debitore che è sempre quello stesso che fece il pegno si nota solamente il numero del mese e quello d'ordine del mese stesso, il giorno della fatta vendita, l'oggetto venduto, e l'avanzo, o la perdita, che se ne è avuto. Pagando l'avanzo riscuotendo la perdita lo Scrivano di contro alla partita nota il giorno del pagamento, e la persona cui o da cui è stato pagato. In altro libretto lo Scrivano nota giorno per giorno i mandati che va facendo per avanzi, o per perdite prendendo solamente appunto sotto il giorno in cui si paga del numero del mese e di quello d'ordine del mese stesso del pegno venduto e della somma da pagarsi, o da riscuotersi.

386. A cura dello Scrivano debbono altresì esser tenuti due libretti, o vacchette per registrarvi all'occorrenza, e giorno per giorno le copie dei bullettini che debbono esser rifatti perchè perduti; ma non quelli che si rifanno per essere laceri ed unti, ed i numeri dei pegni che vengon fermati dai proprietarj per aver perduto, o per esser loro stato rubato il bullettino originale corrispondente.

387. Al Massajo sono affidati tre libri quello di usci-

ta detto il bugiale, quello di entrata detto entrata secca, e quello delle vendite.

388. Il bugiale provvisoriamente affidato all'Ajuto del Massajo contiene il solo numero d'ordine del mese, e la somma imprestata per ciascun pegno: può avere più serie di numeri pagina per pagina ma tutti di trenta numeri per ciascuna meno l'ultima del mese che può esser tronca. La scrittura di questo libro deve esser conforme alla modula di N.° 13.

389. Tutte le partite del bugiale debbono esser lineate, dopochè i pegni cui si riferiscono sono stati, o riscossi o venduti.

390. La modula di N.° 14. indica la tenuta del libro d'entrata secca. Vengono in esso segnati tutti i pegni riscossi sotto il solo numero del mese del libro d'entrata del Camarlingo con a fronte la somma prestata, ed i meriti su di essa maturati: una sola pagina comprende egualmente due trentine esattamente corrispondenti a quelle portate nel libro del Camarlingo.

391. La modula di N.° 15. è quella del libro delle vendite. Esso serve semplicemente di confronto al libro - Cancelliere -; ha perciò la medesima rigatura onde poter sommare a piacimento le tre diverse serie dei pegni tirati fuori per la vendita, di quelli effettivamente venduti, e delle somme ritratte dalla vendita stessa.

392. Sono affidati al Camarlingo per quello che riguarda l'impegnatura tre differenti libri, quello di entrata, quello di uscita, ed un terzo libro che riunisce a differenti numerazioni l'entrata per le vendi-

te, l'uscita per gli avanzi di qualunque ragione, e la entrata per le perdite.

393. Nel libro di uscita il Camarlingo nota sotto il numero del mese, e giorno corrente il numero d'ordine del pegno fatto e la somma che su di esso ha pagata. Anche questa serie di numeri debbono esser per trentine quantunque più serie possono esser contenute nella medesima pagina come dalla modula di N.° 7.

394. Nel libro di entrata il Camarlingo segna sotto il numero del mese, e il giorno corrente, il numero progressivo sotto il quale ha riscosso il pegno, e di fronte a quel numero scrive in separate colonne il numero del mese il numero d'ordine del mese in cui il pegno fu fatto, la somma da lui riscossa per la sorte, e per i meriti. La serie di questi numeri deve essere egualmente di 30. come dalla modula di N.° 8.

395. All'opera del Computista è affidato il così detto libro - Cancelliere - in esso al momento del levare la vendita si segnano a dieci partite per pagina come nella modula di N.° 15. prima il numero del mese i di cui pegni attualmente si vendono, il numero del giorno in cui il pegno fu fatto, il numero progressivo del pegno da vendersi, il nome, cognome, e domicilio dell'impegnante, l'oggetto impegnato, la sorte imprestata, ed in altra colonna la sorte stessa coll'aggiunta dei meriti dovuti onde si possa successivamente fare di fronte alla somma venduta, la detrazione dell'avanzo, o della perdita. In questo libro al momento della vendita il Computista intercala sotto la partita il nome, cognome, e domicilio del compra-

tore, e sotto alla colonna della sorte unita ai meriti la somma, che si è ricavata nella vendita facendo la detrazione di confronto dalla quale resulta l'avanzo, o la perdita accaduta sul pegno relativo.

396. Il libro del Tromba è quello autentico per la vendita e le somme ricavate da essa. È tenuto dal ministro di tal nome. Su di esso egli segna il numero del mese ed il numero progressivo del pegno che deve esser venduto, l'oggetto da vendersi, ed al momento stesso dell'aggiudicazione del pegno scrive tra il numero del pegno, e l'oggetto impegnato il nome, cognome e domicilio del compratore, e accanto al pegno venduto il prezzo che se ne è ricavato, come nella modula di N.° 16.

397. Il libro del casson ferrato è tenuto come è detto al titolo relativo.

398. Nessuno degli impiegati può levare dal Monte i libri, che sono ad essi respettivamente confidati sotto qualunque pretesto, nè possono dare vista, nè copia dei campioni, libri, e scritture riguardanti il Monte senza espressa licenza del Provveditore.

399. Tutti i libri che hanno servito sia per l'amministrazione generale del Monte, sia per le ragioni successive d'impegnatura debbono essere alla fine di essa, o al termine della respettiva condotta consegnati al Provveditore insieme colle relative vacchette per essere conservati nell'archivio del Monte con tutti i mandati e documenti giustificativi, che vi si riferiscono.

400. Deve esser cura del Provveditore di fare registrare nel catalogo dei libri dell'archivio tutti i libri

che vi vengono successivamente depositati per servirsene al bisogno che se ne presenti, sotto la sua responsabilità.

401. Quando per eccessivo numero dei libri serviti per le successive impegnature da qualche tempo rifinite, e saldate, l'archivio rimanesse soverchiamente ingombrato, e ne derivasse la impossibilità di una regolare classazione dei libri stessi, deve esser cura del Provveditore di informarne la Magistratura, perchè dia le opportune disposizioni per lo spurgo conveniente dei libri d'impegnatura, salvi sempre, e riservati quelli dell'amministrazione generale, da eseguirsi a benefizio del Monte dopo averne ottenuta la SOVRANA approvazione.

TITOLO XXXIII.

Delle Revisioni.

402. Oltre le revisioni, che deve fare regolarmente il Provveditore del Monte, altre ne son fatte straordinariamente dal Gonfaloniere, o dal Cancelliere Comunitativo *pro tempore* tutte le volte che lo credano necessario. I ministri tutti sono tenuti a prestarsi a queste revisioni dando esibizione di tutti i libri, e recapiti, e di qualunque altro oggetto che venga ricercato dai revisori.

403. Il Magistrato Comunitativo nomina, sceglien-

dogli anco nel suo seno, al principio di ogni condotta, uno o due revisori i quali assistano secondo le circostanze alla contazione del denaro, all' esame e riscontro dei libri ed alla visita dei magazzini. Questi revisori prendono in esame preventivo i bilanci mensuali, e annuali presentati al Magistrato, e quello della condotta, e ne fanno rapporto al Magistrato medesimo, con quelle considerazioni, e riflessi che credano utili, e necessarie per il migliore andamento delle cose del Monte. Nel caso in cui credano necessaria l'opera di un perito computista, ne deve esser fatta la domanda alla Magistratura civica perchè ne sia reso conto alla Camera di Soprintendenza Comunitativa incaricata di dare le disposizioni occorrenti.

TITOLO XXXIV.

Disposizioni generali, e transitorie.

404. Nei casi non contemplati nel presente Regolamento e per la interpetrazione di esso ove occorra, le respettive autorità locali debbono ricorrere al Regolamento generale dell' azienda dei presti, e arruoti di Firenze approvato con biglietto dell' I. e R. Segreteria di Firenze dei 28. Maggio 1830. Se in esso non si troveranno i necessari schiarimenti, deve aversi ricorso all' autorità superiore per dipendere dalle risoluzioni emanate in proposito.

405. Col presente Regolamento rimane abrogato qualunque ordine, e Regolamento particolare per l'addietro vigente.

406. Il presente Regolamento deve essere stampato a spese dell'amministrazione del Monte in sufficiente numero di copie per distribuirsene ai diversi ministri del pio stabilimento, alla Cancelleria Comunitativa e al Gonfaloniere, onde ciascuno si uniformi scrupolosamente ad esso in ciò che respettivamente lo riguarda.

Per copia conforme all'originale esistente nel Dipartimento della Soprintendenza Generale alle Comunità del Granducato di Toscana.

Dalla Segreteria della Soprintendenza Generale alle Comunità li 20. Gennajo 1845.

C. G. GRASSI *SEGRETARIO*

Per copia conforme alla copia trasmessa dalla Soprintendenza Generale alle Comunità

Dalla Camera di Soprintendenza Comunitativa del Compartimento di Firenze li 28. Gennajo 1845.

C^a G. CATENI *SEGRETARIO*

Per copia conforme alla copia trasmessa dalla Camera di Soprintendenza Comunitativa del Compartimento di Firenze

Dalla Cancelleria Comunitativa di Prato li 31. Gennajo 1845.

C^a L. FANTINI *CANCELLIERE*

NOTA DEI MODELLI

CITATI NEL REGOLAMENTO DEL MONTE PIO DI PRATO.

N.°	1.	*Modula del bullettino d' impegnatura.*
	2.	*Idem per la tabella per le vendite.*
	3.	*Idem del mandato giornaliero dei civanzi.*
	4.	*Idem dello Stato di movimento giornaliero dei magazzini.*
	5.	*Idem dei diversi mandati d' entrata, e uscita generale.*
	6.	*Idem del libro del Massajo per le vendite.*
	7.	*Idem del libro d' uscita del Camarlingo per pegni fatti.*
	8.	*Idem del libro d' entrata del medesimo per pegni riscossi.*
	9.	*Idem del libro d' entrata di pegni venduti, e uscita di avanzi del medesimo.*
	10.	*Idem del ruolo, e mandato mensuale per le provvisioni agli impiegati.*
	11.	*Idem del libro campione d' impegnatura dello Scrivano.*
	12.	*Idem del libro, o registro dei pegni venduti dello Scrivano.*
	13.	*Idem del libro bugiale, o uscita di pegni fatti del Massajo.*

N.°	14.	*Idem del libro d' entrala secca, o di pegni riscossi del medesimo.*
	15.	*Idem del libro Cancelliere del Computista.*
	16.	*Idem del libro del Tromba per le vendite.*
	17.	*Idem del bilancio mensuale di cassa di contanti.*

- 79420